



Direttive Europee e Mancate notifiche Strabismo interessato o malafede interpretativa?

Lo scoprire consiste nel vedere ciò che tutti hanno visto e nel pensare ciò che nessuno ha pensato. (Albert Szent-Gyorgyi von Nagrapolt)

Questa miarelazione vuole essere un contributo al corretto funzionamento e applicazione delle leggi nazionali, nell'ottica delle direttive comunitarie.

Allo stesso tempo un'analisi dei diritti e dei doveri sia del cittadino imprenditore, contribuente e operatore del settore degli apparecchi da gioco e intrattenimento, che dello Stato, o chi per esso è demandato al controllo.

Vale altresì anche per il legislatore distratto degli obblighi di essere ormai membri della Comunità europea.

In questi giorni è stata pubblicata sulla G.U. U.E. la sentenza della Corte di Giustizia Europea del Lussemburgo riferita alla causa **C-267/03** (Seconda Sezione) che tocca il settore dei giochi automatici in genere, riferito alla Svezia ma che potrà avere ripercussioni anche sul mercato italiano ed europeo in genere.

I temi o argomentazioni trattati nella causa riguardano l'obbligo di uno Stato membro di comunicare alla Commissione DG Imprese (e tramite essa agli altri Stati membri) progetti di regole tecniche secondo la vecchia direttiva **83/189/CEE**, ai sensi della quale, in riferimento agli standard tecnici e in particolare se esiste questo obbligo nel caso di una modifica del diritto nazionale da cui deriva un divieto di organizzazione del gioco con macchine per giochi di sorte?

L'analisi di seguito vuole essere la prosecuzione della precedente trattazione dal titolo "L'evoluzione dell'art. 110 T.U.L.P.S." <http://www.diritto.it/articoli/penale/bernadi2.pdf>, del luglio dello scorso anno, in cui si menzionavano già i concetti di mancate notifiche riferite alle norme scaturite dalle modifiche dell'art. 110 T.U.L.P.S. dall'anno 2000 ai giorni nostri.

Venendo alla sentenza e alle implicazioni che da essa ne potranno scaturire, pur essendo riferita ad altro stato, sarà chiaro che d'ora in avanti tutti gli organi interessati di tutti gli stati della Comunità Europea ne dovranno tener conto, anche se esisteva già molta giurisprudenza nel merito di tali procedure.

Vedasi di seguito il caso dell'EFTA e altre sentenze meno specifiche ma altrettanto chiare.

Non potrà, in futuro, succedere ciò che è accaduto anche in Italia negli ultimi anni, ovvero nella quasi totale indifferenza alle direttive comunitarie, i competenti organi preposti all'attuazione, prima il Ministero dell'Economia (per la legge 388/00) di seguito i Monopoli di Stato (per le norme 289/02 e 326/03) hanno proceduto a legiferare nel settore dell'automatico incuranti dei suggerimenti ricevuti ma forse anche perché il cambio normativo è avvenuto sempre attraverso e all'interno delle così dette Finanziarie.

Per gli addetti ai lavori e non riporto di seguito tutti i passi della situazione italiana dal modesto punto di vista di consulente tecnico per innumerevoli Studi Legali , Procure e Tribunali.

Commento [E1]: SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
21 aprile 2005 ([link](#))
«Direttiva 83/189/CEE – Procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche – Obbligo di comunicare i progetti di regole tecniche – Disciplina nazionale in materia di giochi d'azzardo e di lotterie – Giochi automatici – Divieto di organizzare giochi su macchine automatiche che non versano direttamente le vincite – Macchine del tipo "ruota della fortuna" – Nozione di "regola tecnica"»
Nel procedimento C-267/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art.234 CE, dallo Högsta domstolen (Svezia) con decisione 10 aprile 2003, pervenuta in cancelleria il 18 giugno 2003, nel procedimento penale a carico di **Lars Erik Staffan Lindberg**,

MANCATA NOTIFICA Direttiva 98/34/CE (ex 83/189/CEE), come modificata dalla direttiva 98/48/CE

Partiamo dalla mancata notifica, alla Commissione Europea DG IMPRESE (**Direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998**) della vecchia **legge 388/00** che ha modificato l'art. 110 T.U.L.P.S. e della successiva, da essa derivata ovvero, legge **289/02** (ora nuovamente revisionata dalla legge **326/03** e infine riaggiustata nell'ultima finanziaria nota come la **311/04**).

Nonostante l'obbligatorietà di tale disciplina lo Stato italiano **ha omesso di notificare alla Commissione europea** le disposizioni legislative e regolamentari concernenti i **parametri tecnici di produzione degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110 T.U.L.P.S. comma 1**, Decreto interdirettoriale dell'11 marzo 2003 , e precipuamente l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 che novella l'art. 110 del testo unico di leggi di pubblica sicurezza, di fatto violando le disposizioni comunitarie rubricate .

In applicazione della normativa UE il testo della nuova legge è stata formalizzata la denuncia alla **Commissione Europea DG IMPRESE**, la quale sta esaminando le osservazioni fatte dall'Associazione Nazionale Sapar e portate in parte come interpellanza in **Senato dal Sen. Brunale** e alla quale non è mai stata data una risposta parlamentare , il ricorso è stato registrato con il numero **2004/4484 SC (2004)A5952** e si resta in attesa di sapere se sarà avviata una procedura d'infrazione verso lo Stato italiano, come è già successo tante altre volte e per altri Stati europei.

Com'è noto, ai sensi della prefata direttiva (che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione) gli Stati membri devono notificare alla Commissione europea i progetti di **"regole tecniche"** che essi intendono adottare.

Per **"regola tecnica"** si intende, ai sensi della stessa direttiva, **"una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le relative disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza sia obbligatoria de iure o de facto per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l'utilizzo dello stesso in uno Stato membro o in una parte rilevante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all'art. 10, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri, intese a vietare la fabbricazione, l'importazione, la commercializzazione o l'utilizzazione di un prodotto oppure la prestazione o l'utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitori di servizi. // Costituiscono in particolare regole tecniche de facto: // - le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro che fanno riferimento o a specificazioni tecniche o ad altri requisiti o a regole relative ai servizi, oppure a codici professionali o di buona prassi che si riferiscano a loro volta a specificazioni tecniche o ad altri requisiti ovvero a regole relative ai servizi e la cui osservanza conferisca una presunzione di conformità con le prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; // (...) // - le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti o di servizi promuovendo l'osservanza di specificazioni tecniche o altri requisiti o regole relative ai servizi; sono escluse le specificazioni tecniche o gli altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con i regimi nazionali di sicurezza sociale"** (art. 1.11, cit. direttiva, nel testo consolidato con la direttiva 98/48/CE).

Commento [A2]: **Che cos'è la procedura 98/34 ?**
La direttiva 98/34/CE (ex 83/189/CEE) prevede una procedura che obbliga gli Stati membri a notificare i progetti delle regolamentazioni tecniche relative ai prodotti e, quanto prima possibile, ai servizi [1]

Commento [E3]: **Il testo dell'art. 110 TULPS è stato poi modificato nei commi 4, 5, 6. Il testo della 388/00 è il seguente:**
1. "In tutte le sale da bigliardo o da giuoco deve essere esposta una tabella, vidir [2]

Commento [E4]: **Il testo dell'art. 110 TULPS è stato poi modificato dall'art. 22 comma 3 della L. 27.12.2002 n. 289. Il testo è il seguente:**
1. "In tutte le sale da bigliardo o da gioco e negli altri es [3]

Commento [E5]: **Il testo dell'art. 110 è stato modificato dal D.L. 269/03 convertito nella L. 326/03 + Legge 350/03, ed è il seguente:**
"1. In tutte le sale da bili [4]

Commento [E6]: **Il testo dell'art. 110 è stato modificato dalla LEGGE 30 dicembre 2004, n. 311**
Disposizioni per la formazione del bilanci [5]

Commento [A7]: **Ministero dell'Economia e delle Finanze DECRETO 11 marzo 2003**
Definizione delle regole tecniche previste dall'art. 22, comma 1, della legge 27 dicembre [6]

Commento [A8]: **Al Senato l'interrogazione parlamentare del Sen. Brunale sulla disciplina in materia di apparecchi automatici da divertimento ed intrattenimento**
11/03/04 [7]

Commento [A9]: **La Direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998**, statuisce infatti che qualsiasi provvedimento di uno Stato comunitario che introduca nuove regolamentazioni tecniche sia preventivamente notifi [8]



Insieme alla notifica del progetto di "regola tecnica", lo Stato membro deve contemporaneamente comunicare il **"testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione, qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica"** (vedasi art. 8 comma 1).

Commento [A10]: Articolo 8
1. Fatto salvo l'articolo 10, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale e europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma. [9]

L'art. 7, secondo comma, ultima frase, della direttiva 98/34/CE, che contempla una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, intende consentire alla Commissione di disporre di informazioni il più possibile complete su tutto il progetto di regola tecnica quanto al suo contenuto, alla sua portata e al suo contesto generale per consentirle di esercitare, nel modo più efficace possibile, i poteri che le sono conferiti dalla direttiva. Ne consegue che solo una comunicazione integrale del **testo di una normativa nazionale può consentire alla Commissione di valutare la portata esatta delle regole tecniche eventualmente contenute nella detta legge, nella quale diverse disposizioni non costituiscono regole tecniche.**

Commento [A11]: Articolo 7
Omissis.....
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, qualsiasi richiesta di cui al primo comma come progetto di regola tecnica e indicano i motivi che ne giustificano la formulazione.

In una situazione simile la stessa Corte **dell'EFTA** ha bocciato la norma riformata dalla Norvegia (tanto per citare un dato di fatto), qualcosa di analogo è successo anche in Finlandia.

Commento [A12]: L'Europa n Free Trade Association (Efta) è un'organizzazione internazionale che promuove il libero commercio e l'integrazione economica. Gli Stati membri dell'Efta sono l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera (in parte). Gli organismi dell'Efta sono [10]

Si noti quindi come spesso la sistematica violazione avviene dove vige un Monopolio statale sui giochi in generale.

Alle tesi sopra riportate viene esplicitata nella sentenza del 7 gennaio 2003 la sezione del Riesame del Tribunale di Torino si legge che l'esigenza di **"favorire il recupero del fenomeno dell'evasione fiscale"** (così come richiamato dall'art. 22 L. 289/2002) non costituisce **"motivo imperativo di interesse generale"**, e quindi rappresentare una deroga ai principi del Trattato comunitario (relativi alla libertà di prestazioni di servizi).

Commento [A13]: L'Authority y di Sorveglianza EFTA è giunta alla conclusione che la Norvegia, adottando il regolamento del 28 agosto 1998, n. 853 riguardo all'approvazione degli apparecchi per il gioco a premi senza prima notificarlo in bozza all'Authority, non ha rispettato gli obblighi [11]

Di seguito uno stralcio della sentenza del Tribunale Ordinario di Torino sez. del Riesame composto dal Presidente M. Enrica Pennello ed i giudici Giannone e Pastore, che si esprime in tal senso.

Commento [E14]: L'Associazione europea di libero scambio (EFTA), ovvero l'alternativa per gli stati europei che non volevano entrare nella Comunità Europea, oggi costituita da Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, ha emesso recentemente alcuni procedimenti [12]

- Si evidenziano quindi censure di incostituzionalità dunque si riflettono anche in ambito comunitario, con l'aggravante della mancata notifica all'UE delle nuove disposizioni di legge ai sensi della **Direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998**: lo scopo della direttiva non è semplicemente quello di informare la Commissione, ma quello di eliminare o limitare gli ostacoli agli scambi, informare gli altri stati membri delle regolamentazioni tecniche progettate da uno Stato, dare alla Commissione e agli altri Stati membri il tempo necessario per reagire e proporre una modifica che consenta di ridurre le restrizioni alla libera circolazione delle merci derivanti dalla misura progettata e, infine, lasciare alla Commissione il tempo necessario per proporre una direttiva di armonizzazione (in tal senso Corte Giustizia CE sent. 30 aprile 1996, CIA Security International, causa C-194/94 punti 40, 41 e 50 motivazione).

- Non si sottace che **"l'obbligo di notificare non può dipendere dalla valutazione unilaterale di uno Stato membro circa gli eventuali effetti della regola tecnica sugli scambi fra Stati membri; lo scopo della procedura istituita dalla direttiva è appunto quello di accertare se sussistano rischi di nuovi ostacoli agli scambi e se tali"**

Commento [A15]: Il Tribunale del Riesame di Torino "boccia" la normativa sui videogiochi per concessione
Il Collegio da quanto sopra trae le seguenti conclusioni. Il Trattato CE è immediatamente operativo in quanto recepito nell'ordinamento e [13]



ostacoli possono giustificarsi in base al diritto comunitario” (Corte di Giustizia CE sent.11 gennaio 1996, Commissione/Paesi Bassi-“Margarina” C-273/94 punti 14 e 15 motivazione) perché comunque “In forza dell’articolo 8, n.1 della direttiva, gli Stati membri devono comunicare, oltre al progetto del testo che contiene le regole tecniche, il testo delle disposizioni legislative e regolamentari di base principalmente e direttamente interessate, se la conoscenza di questi testi è necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica. La finalità di quest’ultima disposizione è quella di consentire alla Commissione di disporre d’informazioni quanto più possibile complete su tutto il progetto di regola tecnica, onde consentirle di esercitare, nel modo più efficace possibile, i poteri che le sono conferiti dalla direttiva stessa (Corte di Giustizia sent. 7 maggio 1998 Commissione/Belgio C-145/97 punti 11 e 12 motivazione).

- Orbene, come chiarito da costante giurisprudenza comunitaria, quando una disposizione influisce sulla commercializzazione di un prodotto, essa è indubbiamente una regola tecnica ai sensi della citata direttiva (cfr. *ex plurimis* Corte di giustizia CE 17 settembre 1996, Commissione/Italia, “Molluschi” causa C-289/94; id 16 settembre 1997, Commissione Italia “Amianto” causa C. 279/94). Su queste basi, la stessa Corte di giustizia CE ha altresì chiarito che la mancata notifica di un progetto di regola tecnica fa sì che i provvedimenti contenenti quelle regole tecniche debbano essere disapplicati dal giudice nazionale (v., tra le tante, sent. 30 aprile 1996, nella causa C-194/94, in Racc., 1996, pag. I-02201).

Per la violazione della Direttiva 98/34 CE, indipendentemente dall’instaurazione della procedura di infrazione, segnalo che la nuova disciplina dell’art. 110 TULPS come modificata costituisca una palese violazione della normativa Europea e fino a quando il Decreto non tornerà da Bruxelles rimane il contrasto fra le norme di diritto comunitario e quelle dell’ordinamento nazionale, la normativa nazionale deve essere disapplicata dal giudice investito della questione (o comunque del soggetto che ne deve fare applicazione) senza la necessità di rimessione alle Corti costituzionale Corte Costituzionale 8 giugno 1984 n. 170.

Conseguentemente si ritiene che ci si trovi in presenza di disposizioni di legge incostituzionali, che hanno indubbi riflessi sulla libertà di circolazione dei prodotti all’interno degli Stati membri senza che questi ultimi (in violazione palese della **Direttiva 98/34 CE** e alla **Decisione 3052/95/CE** che esprime gli stessi concetti), abbiano potuto esperire qualsiasi tipo di osservazione in merito ed alle quali lo Stato italiano sarebbe stato costretto a rispondere.

Conseguente disapplicabilità dei provvedimenti impugnati

Le direttive comunitarie, anche quando non recepite da una fonte dell’ordinamento italiano hanno un’efficacia diretta nell’ordinamento interno limitatamente alle disposizioni che non lascino spazio alla discrezionalità in ordine alla loro attuazione.

Quindi il giudice italiano, come anche la pubblica amministrazione, sono tenuti a disapplicare le norme del diritto nazionale non conformi a disposizioni analitiche di una direttiva comunitaria **Cass.civ.Sez.I 18 aprile 1994 n. 3693 e la SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA del 26 settembre 2000** « **Norme e regolamentazioni tecniche - Obblighi di notifica e di rinvio di adozione - Applicabilità in procedimenti civili** »

Commento [E16]: Decisione 3052/95/CE
Commento e guida alla procedura di notifica
DECISIONE N. 3052/95 – SINTESI

Introduzione

La presente sintesi illustra brevemente gli elementi principali della decisione n. 3052/95 e va letta insieme alla relativa guida pubblicata dalla Commissione europea che contiene un commento più dettagliato.

Questa sintesi comprende i punti fondamentali relativi a:
· **l’obiettivo** della decisione 3052/95 – i motivi della notifica (*introduzione alla guida*)

· **gli obblighi di notifica** [14]

Commento [A17]: Quali sono i riferimenti giuridici ?

La procedura è stata introdotta nel 1983 dalla direttiva 83/189/CEE del Consiglio ed è stata modificata in modo sostanziale dalla direttiva 88/182/CEE del Consiglio e dalla direttiva 94/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Questa procedura è stata successivamente codificata dalla direttiva **98/34/CE del 22 giugno 1998** e modificata dalla direttiva **98/48/CE del 20 luglio 1998**, soprattutto per estenderne il campo di applicazione. Si applica ora a tutti i prodotti agricoli e industriali e, dal 5 ago [15]

Commento [E18]: SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA 26 settembre 2000 (1)

«Norme e regolamentazioni tecniche - Obblighi di notifica e di rinvio di adozione - Applicabilità in procedimenti civili»

Nel procedimento C-443/98, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell’art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Pretore di Milano nella causa dinanzi ad esso pendente tra **Unilever Italia SpA**

e **Central Food SpA**, domanda vertente sull’interpretazione della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE [16]

Come già evidenziato inizialmente non è mai stata notificata nemmeno la precedente **legge 388/00** (**menzionata nella denuncia 2004/4484 SC (2004)A5952**), forse per distrazione o perché era stato posto un veto negativo anche al Regolamento, inviato a Bruxelles, della ancor più vecchia **legge 425/95** attraverso un parere circostanziato, e non se ne seppe più nulla, **Numero della notifica : 1999/335/I**.

A maggior ragione ci viene in soccorso la nuova circolare dei Monopoli di Stato del 9 febbraio 2005 **n. 1/COA/ADI/2005**, nel passo a pagina 2/3 in cui enuncia testualmente "**Analogamente a quanto a suo tempo realizzato per il decreto 4 dicembre 2003, sulle "regole tecniche di produzione e verifica tecnica" degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., anche il decreto interdirettoriale per gli apparecchi della tipologia in commento è sottoposto alla procedura di informazione comunitaria prevista dalle direttive n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE**".

Con questa esplicita ammissione i Monopoli di Stato riconoscono che anche il precedente Decreto interdirettoriale dell'11 marzo 2003, doveva essere notificato, cosa che è avvenuta, cercando di sanare le precedenti lacune fin qui evidenziate, e di seguito vedremo come.

Alla luce delle ultime disposizioni legislative **legge 311/04** e per ovviare in parte alla denuncia della associazione Sapar, lo Stato italiano ha inviato alla Commissione DG Imprese la notifica anche della legge 388/00 insieme a quella sulle regole tecniche dei giochi inquadriati nel comma 7 - **Numero della notifica 2005/66/I**, della vecchia legge 289/02 e nuova normativa 326/03 e successive modificazioni.

Il Decreto è stato modificato successivamente a causa di alcuni errori ed è stato chiuso e successivamente è stato presentato un nuovo testo del decreto sulle regole tecniche degli apparecchi comma 7, **Numero della notifica 2005/136/I**.

Tale nuova notifica ha subito alcune variazioni, come di seguito riportato nel testo integrale del documento.

Gli accordi comunitari, secondo la regola delle armonizzazioni normative tra gli Stati membri, prevedono che il decreto sulle regole tecniche di costruzione deve rimanere in pubblicazione ancora per tre mesi, e cioè fino al 27/06/2005 dopo la modifica notificata il 24/03/2005, prima della sua applicazione, salvo contestazione formalmente espressa da imprenditori o enti comunitari.

Restano alcuni dubbi, come ad esempio, come sarà possibile da parte dei produttori costruire un apparecchio non avente contenuto osceno o violento se non esiste un modello di legislazione interna che definisce tali parametri? Come comportarsi e che riferimenti adottare? Il codice penale e alla giurisprudenza della Corte di Cassazione penale per stabilire cosa è osceno? Idem per la violenza? L' Ente certificatore quali parametri avrà per far passare un gioco? I costruttori esteri o comunitari che metro adotteranno in riferimento alle loro legislazioni di origine.

Per finire ci viene in soccorso in modo definitivo e chiarificatore l'ultima sentenza della Corte di Giustizia Europea (richiamata all'inizio) scaturita dalla causa **C-267/03 Lars Erik Staffan Lindberg**, che però ci fa sorgere un ultimo dubbio: oltre quanto detto ed esposto fin ora inerente gli apparecchi inquadriati nel comma 7, compresa l'abrogazione della tipologia riferita al comma b, il Decreto concernente la specificazione di tutte le caratteristiche tecniche, delle modalità di funzionamento e del protocollo di

Commento [A19]: (Numero della notifica : 1999/335/I), **Italia 1999/335/I Schema di regolamento di attuazione della legge 6 ottobre 1995, n. 425. Giochi di abilità e di trattenimento. 05-JUL-99 06-OCT-99** Invio di un parere circostanziato da parte di: **COMMISSION**
L'invio di un parere circostanziato comporta l'estensione del periodo dello statu quo.
http://europa.eu.int/comm/enterprise/tris/pisa/app/search/printable.cfm?fuseaction=pisa_notif_overview&Year=1999&iNum=335&lang=IT&NLang=IT

Commento [A20]: **Apparecchi di puro trattenimento. Previsto un periodo transitorio e un nulla osta provvisorio**
Pubblicata la circolare Circ. n. 1/COA/ADI/2005 concernente la nuova disciplina per gli apparecchi di cui all'Art.110, comma 7, TULPS come modificata con la legge 30 dicembre 2004, n.311 (legge finanziaria 2005). Normativa sugli [17]

Commento [E21]: <http://euron.a.eu.int/comm/enterprise/tris/pisa/app/search/index.cfm?fuseaction=gedraft&inum=1184838>
Italia [18]

Commento [E22]: <http://europ.a.eu.int/comm/enterprise/tris/pisa/app/search/index.cfm?fuseaction=gedraft&inum=1191457>
Italia [19]

Commento [E23]: **Modificati o il decreto delle omologhe degli apparecchi comma 7**
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO

Regole tecniche di [20]

Commento [E24]: SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
21 aprile 2005 (€)
«Direttiva 83/189/CEE – Procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche – Obbligo di comunicare i progetti di regole tecniche – Dis [21]



comunicazione dei dati relativi alla procedura di verifica tecnica degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. , **(Numero della notifica - 2003/212/I Direttiva 98/34/CE)**, sarà valido in base a quest'ultimo pronunciamento?

Perché di questo ultimo dubbio?

Il perché è presto chiarito, per spiegarlo dobbiamo ricordare che il 30 settembre con D.L. 269/03 (poi legge 326/03) il Governo ha apportato una ulteriore modifica alla norma senza che la precedente, **289/02**, sia mai entrata in vigore e applicata per gli apparecchi **del comma 6, non è uscito un apparecchio**, tali dubbi sono contenuti nella denuncia dell'Associazione Sapar che già nell'aprile 2004 riteneva che con l'avvento delle nuove caratteristiche sui giochi del comma 6 (le cosiddette New Slot) sono stati sostituiti i seguenti parametri **"tecnici"** :

- la percentuale del 90% con il 75%,
- il ciclo è passato da 7.000 partite a 14.000,
- la vincita da 20 monete da 50 euro centesimi (pari a 10 euro) è stata portata a 50 euro,
- la partita da 10 secondi come tempo minimo è passata da 7 a 13 secondi (trasformati da tempo minimo in tempo medio sul ciclo proprio dal Decreto emanato il 4 dicembre 2003 dopo l'approvazione dei nuovi parametri, inseriti nella legge 326/03).

Il Decreto di omologa del 4 Dicembre 2003, teste menzionato infatti, a parere dello scrivente, e non solo, non è mai stato notificato correttamente alla competente Commissione di Bruxelles, come invece fu fatto per la legge 289/02, comma 6; all'interno del precedente atto notificato il 18 giugno 2003 **(Numero della notifica - 2003/212/I)** e tornato il 19 settembre 2003, in quanto appunto sono state inserite nuove caratteristiche tecniche derivate dal nuovo dettato normativo della 326/03 ed è stato rinviato alla Commissione DG Imprese un nuovo testo ma solo per conoscenza.

Del resto anche il Regno Unito in analoghe circostanze di modifica di regole tecniche non ha esitato a ripetere la procedura di notifica ai sensi della Direttiva comunitaria (cfr. **Decreto 2003/88/UK Decreto di riforma normativa per macchine mangiasoldi status quo al 9 giugno 2003, reiterato con Decreto 2003/340/UK status quo al 11 dicembre 2003**).

Non si comprende la ritrosia di molti Governi e Stati a recepire le normative comunitarie in tal senso, dai risultati che ritroviamo negli annuali statistici presenti sul sito della Comunità Europea http://europa.eu.int/comm/enterprise/tris/index_it.htm, su **(La trasparenza delle regole e delle norme in materia di servizi)**.

Vediamo quante e innumerevoli sono le forme sia di infrazione] su intervento della Commissione - DG IMPRESE delegata a tale tipo di sorveglianza, comminate ai vari Stati sia i ravvedimenti compiuti dagli apparati amministrativo - legislativi dei medesimi per correggere o rimediare agli errori volontari o meno.

Per terminare dunque direi che ora ci sono meno dubbi interpretativi, nonostante le cattive interpretazioni di relazioni contrarie inviate a Bruxelles di noti Studi Legali arruolati dall'Amministrazione competente o da Associazioni interessate a dimostrare pretestuosamente l'opposto.

Commento [E25]: Italia 2003/212/I Decreto interdirettoriale relativo alle regole tecniche di produzione e di verifica tecnica degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza). 18-GIU-03 19-SEP-03

Commento [E26]: <http://europa.eu.int/comm/enterprise/tris/pisa/app/search/index.cfm?fuseaction=getdraft&inum=1118011>

Commento [E27]: <http://europa.eu.int/comm/enterprise/tris/pisa/app/search/index.cfm?fuseaction=getfinal&inum=1133707>

Commento [E28]: COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE
Bruxelles, 30.12.2004
COM(2004) 839 definitivo
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SUL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO (2003)

1.1. Statistiche relative al 2003

Al 31.12.2003 erano in corso 3927 casi d'infrazione, di cui: 1855 in fase di trattamento, in merito ai quali è stato avviato un procedimento, 999 per i quali è stato inviato un parere motivato, 411 in merito ai quali è stato presentato ricorso dinanzi alla Corte di giustizia e 69 in relazione ai quali sono state avviate le procedure di cui all'articolo 228 (cfr. allegato II, tabella 2.3).

Il volume complessivo dei procedimenti d'infrazione avviati dalla Commissione è aumentato del 15%, da 2356 nel 2002 a 2709 nel 2003. Le statistiche relative al 2003 evidenziano un calo del numero di denunce registrate dalla Commissione (da 1431 nel 2002 a 1290 nel 2003), pari al 9,85%. Le cifre del 2003 corrispondono sostanzialmente ai livelli registrati tra il 1999 e il 2001, quindi l'incremento delle denunce nel 2002 può essere considerato un'eccezione. Le denunce continuano [22]



Resta da chiedersi se i Giudici italiani abbiano ora, meglio di prima, lo stimolo a recepire e invalidare innumerevoli pronunciamenti o rinvii a giudizio basati sull'applicazione di norme non notificate e quindi **"non applicabili"**.

In questa situazione è quindi possibile che un imprenditore abbia agito nel convincimento del pieno rispetto delle norme regolamentatrici (per altro allo stato dei fatti è difficile individuare quale possa essere) e cioè in quello stato di giustificata ignoranza già affermato dalla Corte Costituzionale.

T.E. Eugenio Bernardi
Consulente Tecnico - Giuridico



Si ringrazia per la stesura e per la collaborazione il Dott. Davide Massa

Che cos'è la procedura 98/34 ?

La direttiva 98/34/CE (ex 83/189/CEE) prevede una procedura che obbliga gli Stati membri a notificare i progetti delle regolamentazioni tecniche relative ai prodotti e, quanto prima possibile, ai servizi della società dell'informazione, alla Commissione e agli altri Stati membri prima che queste siano adottate nelle legislazioni nazionali. Tale procedura si propone di garantire trasparenza e controllo su queste regolamentazioni. Poiché queste ultime potrebbero dare origine a barriere ingiustificate tra i diversi Stati membri, la loro notifica in fase di progetto e il successivo esame con conseguente valutazione del contenuto contribuiscono a diminuire tale rischio.

Il testo dell'art. 110 TULPS è stato poi modificato nei commi 4, 5, 6. Il testo della 388/00 è il seguente:

1. "In tutte le sale da biliardo o da giuoco deve essere esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre i giochi di azzardo, anche quelli che l'autorità stessa ritenga di vietare nel pubblico interesse.
2. Nella tabella predetta deve essere fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.
3. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
4. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici o elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in danaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma seguente, escluse le macchine vidimatiche per i giochi gestiti dallo Stato.
5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità quelli in cui l'elemento abilità e trattenimento è preponderante rispetto all'elemento aleatorio ed il valore del costo della partita non supera il valore della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro. Tali apparecchi possono distribuire premi che consistono, per ciascuna partita ed immediatamente dopo la sua conclusione, nel prolungamento o nella ripetizione della partita stessa fino ad un massimo di dieci volte. La durata di ciascuna partita non può essere inferiore a dodici secondi.
6. Appartengono altresì alla categoria dei giochi leciti gli apparecchi in cui il giocatore possa esprimere la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di una moneta metallica o di un gettone per un importo complessivo non superiore, per ciascuna partita, a quello della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in danaro o scambiabili con premi di diversa specie, di valore complessivo non superiore a dieci volte il costo della partita.
7. I beni di cui ai commi quinto e sesto non possono essere commercianti, scambiati o convertiti in danaro od in premi di diversa specie. Essi non debbono né possono realizzare alcun fine di lucro .
8. Oltre le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, i contravventori sono puniti con l'ammenda da L. 1.000.000 a L. 10.000.000. E' inoltre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti.
9. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.
10. Se il contravventore è titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva, è revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".
11. Oltre a quanto previsto dall'art. 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni alle disposizioni concernenti gli apparecchi di cui al presente articolo, può sospendere la licenza del trasgressore, informandone l'autorità competenti al rilascio, per un periodo non superiore a tre mesi. Il periodo di sospensione disposto a norma del presente comma è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria. In caso di sequestro degli apparecchi, l'autorità procedente provvedere a darne comunicazione all'Amministrazione finanziaria."

Il testo dell'art. 110 TULPS è stato poi modificato dall'art. 22 comma 3 della L. 27.12.2002 n. 289. Il testo è il seguente:

1. "In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compreso i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco è esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, quelli che la stessa autorità ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritiene di disporre nel pubblico interesse.
2. Nella tabella di cui al comma 1 è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.
3. L'installabilità degli apparecchi automatici di cui ai commi 6 e 7, lettera b), del presente articolo è consentita negli esercizi assoggettati ad autorizzazione ai sensi degli articoli 86 o 88.
4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in danaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatiche per i giochi gestiti dallo Stato.
6. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità, come tali idonei per il gioco lecito, quelli che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 50 centesimi di euro, la durata di ciascuna partita non è inferiore a dieci secondi e che distribuiscono vincite in danaro, ciascuna comunque di valore non superiore a venti volte il costo della singola partita, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche. In tal caso le vincite, computate dall'apparecchio e dal congegno, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di 7.000 partite, devono risultare non inferiori al 90 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali.

7. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:

- a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;
- b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte. Dal 1° gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e se per essi sono state assolte le relative imposte. Dal 1° gennaio 2004, tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi. Per la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;
- c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.

8. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18.

9. Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, chiunque procede all'installazione o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie degli apparecchi e congegni di cui al comma 4 ovvero di apparecchi e congegni, diversi da quelli di cui al comma 4, non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 e 7, è punito con l'ammenda da 4.000 a 40.000 euro. È inoltre sempre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.

Con l'ammenda da 500 a 1.000 euro è punito chiunque, gestendo apparecchi e congegni di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8. Fermo quanto previsto dall'articolo 86, nei confronti di chiunque procede alla distribuzione od installazione o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni in assenza del nulla osta previsto dall'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro e può, inoltre, essere disposta la confisca degli apparecchi e congegni. In caso di sequestro degli apparecchi, l'autorità procedente provvede a darne comunicazione all'amministrazione finanziaria.

10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva ovvero di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, è revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni.

11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni alle disposizioni concernenti gli apparecchi di cui al presente articolo, può sospendere la licenza dell'autore degli illeciti, informandone l'autorità competente al rilascio, per un periodo non superiore a tre mesi. Il periodo di sospensione disposto a norma del presente comma è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria".

Pagina 2: [4] Commento [E5]

Eugenio

27/04/2005 0.35.00

Il testo dell'art. 110 è stato modificato dal D.L. 269/03 convertito nella L. 326/03 + Legge 350/03, ed è il seguente:

"1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco è esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, quelli che la stessa autorità ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti specifici che ritiene di disporre nel pubblico interesse.

2. Nella tabella di cui al comma 1 è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.

3. L'installabilità degli apparecchi automatici di cui ai commi 6 e 7, lettera b) del presente articolo è consentita negli esercizi assoggettati ad autorizzazione ai sensi degli articoli 86 o 88.

4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato.

6. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità, come tali idonei per il gioco lecito, quelli che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera cinquanta centesimi di euro, la durata **della partita è compresa tra sette e tredici secondi** e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuno comunque di valore non superiore a **50 euro**, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche. In tal caso le vincite, computate dall'apparecchi e dal congegno, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di **14.000** partite, devono risultare non inferiori al **75** per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali.

7. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:

a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;

b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a cinquanta centesimi di euro, nei quali gli elementi abilità o intrattenimento sono

preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino un massimo di dieci volte.

Dal 1° gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e se per essi sono state assolte le relative imposte. Dal 1° gennaio 2004, tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi. Per la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;

(comma 7, art.39 decreto legge n.269/03)

Il termine del 1° gennaio 2004, di cui all'art.110, comma 7, lettera b), terzo periodo, del Tulp, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n.733 e successive modificazioni è prorogato al 30 aprile 2004, relativamente ai soli apparecchi e congegni di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni e integrazioni, e sono state assolte le relative imposte. A decorrere dal 1° gennaio 2004, nei casi in cui non è stato rilasciato entro il 31 dicembre 2003 il nulla-osta di cui al periodo precedente, e dal 1° maggio 2004 nei casi in cui è stato rilasciato il predetto nulla osta, gli apparecchi e congegni di cui al periodo precedente non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, se non convertiti in uno degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 ovvero comma 7, lettera a) e c), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931:

a) gli stessi sono rimossi e demoliti entro,rispettivamente, il 31 gennaio 2004 e il 31 maggio 2004, secondo le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) ferme restando le sanzioni previste dal comma 9 del predetto articolo 110, i relativi nulla-osta perdono efficacia;

c) all'autorità amministrativa è preclusa la possibilità di rilasciare al gestore, ai sensi dell'articolo 38, commi 2 e 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ulteriori nulla-osta per un periodo di cinque anni.»

Per la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a cinquanta centesimi di euro.

7 -bis. Gli apparecchi o congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali.

"Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 e' stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1° maggio 2004".

8. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18.

9. Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, chiunque procede all'installazione o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie degli apparecchi e congegni di cui al comma 4 ovvero di apparecchi e congegni, diversi da quelli di cui al comma 4, non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 e 7, è punito con

l'ammenda da 4.000 a 40.000 euro. E' inoltre sempre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata. Con l'ammenda da 500 a 1.000 euro è punito chiunque, gestendo apparecchi e congegni di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8. . Fermo quanto previsto dall'articolo 86, nei confronti di chiunque procede alla distribuzione od installazione o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni in assenza del nulla osta previsto dall'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro e può, inoltre, essere disposta la confisca degli apparecchi e congegni. In caso di sequestro degli apparecchi, l'autorità procedente provvede da darne comunicazione all'amministrazione finanziaria.

10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva ovvero di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, è revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni.

11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni alle disposizioni concernenti gli apparecchi di cui al presente articolo, può sospendere la licenza dell'autore degli illeciti, informandone l'autorità competente al rilascio, per un periodo non superiore a tre mesi. Il periodo di sospensione disposto a norma del presente comma è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria".

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).(Suppl. Ordinario n. 192)

Art. 1

omissis

Comma...

495 All'articolo 110, comma 7, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, la lettera *b)* è abrogata.

496 La disposizione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si intende nel senso che dalle date del 1° gennaio e 1° maggio 2004, previste in funzione del rilascio o meno del nulla osta, gli apparecchi e congegni di cui alla medesima disposizione, se non convertiti in apparecchi e

congegni per il gioco lecito, sono illeciti ancorché non consentano il prolungamento o la ripetizione della partita.

497 L'esenzione di cui all'articolo 10, primo comma, numero 6), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alla raccolta delle giocate con gli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, anche relativamente ai rapporti tra i concessionari della rete per la gestione telematica ed i terzi incaricati della raccolta stessa.

499 All'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 7-*bis* è inserito il seguente:

«7-ter. La sanzione di cui alla lettera c) del comma 7 è applicata al gestore di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 7, lettere a) e c), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, in tutti i casi nei quali i predetti apparecchi, installati presso esercizi pubblici, risultino non conformi alle prescrizioni normative e alle regole tecniche definite ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

500 All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 3 e al comma 4 le parole: «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6 e 7».

501 All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i commi 1 e 2 sono abrogati.

502 Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce i requisiti tecnici dei documenti attestanti il rilascio dei nulla osta di cui all'articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tali da assicurare la controllabilità a distanza. Gli eventuali costi di rilascio dei predetti documenti sono a carico dei richiedenti.

Pagina 2: [6] Commento [A7]

Autore

27/04/2005 18.23.00

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DECRETO 11 marzo 2003

Definizione delle regole tecniche previste dall'art. 22, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relative agli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento come definiti dall'art. 110, comma 7, del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni).

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 60 del 13-3-2003

Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni apportate con Decreto interdirettoriale del 10 aprile 2003

<http://www.aams.it/site.php?page=20040526124251188&op=download>

Pagina 2: [7] Commento [A8]

Autore

27/04/2005 18.24.00

Al Senato l'interrogazione parlamentare del Sen. Brunale sulla disciplina in materia di apparecchi automatici da divertimento ed intrattenimento

11/03/04

Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:

l'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha apportato sostanziali variazioni alla normativa previgente in materia di apparecchi automatici da divertimento ed intrattenimento con vincite in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sia sotto il profilo delle caratteristiche tecniche obbligatorie che in materia di esazione fiscale delle relative imposte;

con riguardo agli aspetti tecnici si è modificato il tempo della partita (da minimo 10 secondi si è passati ad un tempo medio compreso tra 7 e 13 secondi), la percentuale di retrocessione minima al giocatore (dal 90 per cento al 75 per cento), il ciclo delle partite (da 7.000 a 14.000), la vincita massima consentita (da 20 volte il costo della singola partita a 100 volte il costo della singola partita);

in relazione al sistema di esazione fiscale si è passati da un sistema di determinazione forfetaria dell'imponibile (10.000 euro su cui calcolare l'imposta sugli intrattenimenti) ad un nuovo tipo di tributo costituito da un prelievo erariale unico e diretto sulla somma giocata nella misura del 13,5 per cento;

tale modifica, oltre ad essere introdotta in contrasto con l'articolo 4 della legge 212/2000 concernente lo statuto del contribuente, presenta profili di dubbia costituzionalità eludendo altresì la normativa comunitaria;

in particolare, con riguardo all'articolo 53 della Costituzione, il prelievo sulla somma giocata nega il principio secondo cui "tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva", in quanto l'onere imposto al contribuente non è assolutamente collegato alla redditività dell'apparecchio;

paradossalmente, un qualsiasi produttore non potrebbe immettere nel mercato nazionale un apparecchio con

percentuale di restituzione a beneficio del giocatore nella misura dell'87 per cento (la legge stabilisce un minimo del 75 per cento) al fine di renderlo più attraente e redditizio in quanto tale apparecchio, a causa della peculiarità del nuovo sistema fiscale che fissa il prelievo erariale sulla intera somma giocata nella misura del 13,5 per cento [100 - (87 + 13,5)], determinerebbe una perdita;

l'impossibilità pratica di esercitare, a causa di questa assurda norma fiscale, una attività economica privata, lecita e assolutamente non contraria all'utilità sociale, né producente alcun danno nei confronti della sicurezza, della libertà e della dignità umana, costituisce una violazione dell'articolo 41 della Costituzione e dell'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Corte Costituzionale, sentenze n. 141/1996 e n. 231/1985 - Corte di Giustizia CE 14 maggio 1974, causa 4-73, Nold.);

da tutto ciò appare evidente come il nuovo percorso legislativo intrapreso in materia possa portare ad un fallimento di tutti gli obiettivi che il legislatore e ed il Governo si erano posti sia in funzione di un rilancio produttivo e occupazionale della filiera, sia in relazione alle esigenze dell'erario, sia in relazione alla lotta contro il gioco clandestino e la illegalità diffusa;

allo scopo non sembra inutile ricordare che la relazione del Governo che accompagna il decreto-legge 269/03 prevede, tra le altre cose, che sul mercato saranno presenti fin dal 1° gennaio 2004 15.000 nuovi apparecchi quando invece la procedura di omologazione è stata autorizzata solo all'inizio del corrente mese di marzo, che per ogni successivo mese saranno immessi circa 13.500 nuovi apparecchi per una previsione totale a fine anno 2004 di 160.000 apparecchi e che il gettito stimato sarà dell'ordine di 645 milioni di euro;

i dati ufficiali denunciano, invece, che la voce di bilancio collegata a tali apparecchi è quasi totalmente priva della relativa entrata e si stima che a fine anno i nuovi apparecchi non supereranno comunque le 15.000 unità con il risultato di un "buco" di bilancio pari ad almeno 600 milioni di euro;

appare necessario puntualizzare che le evidenziate censure di incostituzionalità si riflettono anche in ambito comunitario con l'aggravante che la mancata notifica all'Unione europea delle nuove disposizioni di legge ai sensi della direttiva n. 98/34/CE del 22 giugno 1998 potrebbe comportare l'inapplicabilità delle stesse e comunque, in caso di contenzioso legale, la disapplicazione da parte del giudice di tale nuova normativa non notificata conformemente alla direttiva europea (Corte di Giustizia CE - sentenza 30 aprile 1996, CIA Security International, causa C- 194/94);

non si sottace infatti che l'obbligo di notificare "non può dipendere dalla valutazione unilaterale di uno Stato membro circa gli eventuali effetti della regola tecnica sugli scambi tra Stati membri e che lo scopo della procedura istituita dalla direttiva è appunto quello di accertare se sussistono rischi di nuovi ostacoli agli scambi e se tali ostacoli possono giustificarsi in base al diritto comunitario" (Corte di Giustizia CE, sentenza 11 gennaio 1996, Commissione - Paesi Bassi "Margarina" C- 273/94) perché comunque "in forza dell'articolo 8, n. 1, della direttiva, gli Stati membri devono comunicare, oltre al progetto del testo che contiene le regole tecniche, il testo delle disposizioni legislative e regolamentari di base principalmente e direttamente interessate per consentire alla Commissione di disporre di informazioni quanto più possibili complete su tutto il progetto di regola tecnica, onde consentirle di esercitare, nel modo più efficace possibile, i poteri che le sono conferiti dalla direttiva stessa" (Corte di Giustizia CE, sentenza 7 maggio 1998, Commissione - Belgio C- 145/97);

a ciò non può opporsi il fatto che la previgente normativa in materia sia stata debitamente notificata ai sensi della citata direttiva perché lo stravolgimento delle modifiche tecniche apportate, incidendo sulla procedura di omologazione (in Italia si commercializzerà un apparecchio con un software completamente diverso rispetto a quello reso noto all'Unione europea attraverso la prima notifica), unitamente alla nuova disciplina fiscale che, come dimostrato, ha indubbi riflessi negativi sulla commercializzazione degli apparecchi, imponeva una reiterazione della notifica dell'intera nuova normativa ai sensi della direttiva n. 34/98 CE, come del resto ha fatto in circostanze analoghe la Gran Bretagna (decreto n. 2003/88 UK- riforma normativa per macchine mangiasoldi- 9 giugno 2003- reiterato con decreto n. 2003/340/ UK- 11 dicembre 2003); ritenuto che:

ci si trova in presenza di disposizioni di legge che all'interrogante appaiono incostituzionali, che hanno indubbi riflessi sulla libertà di circolazione dei prodotti all'interno degli Stati membri senza che questi ultimi, in violazione palese della direttiva n. 98/34 CE, abbiano potuto esperire qualsiasi tipo di osservazione in merito ed alle quali lo Stato italiano sarebbe stato costretto a rispondere;

oltretutto la relazione tecnica esplicativa con cui il Governo ha accompagnato il citato decreto-legge ha giustificato la nuova disciplina fiscale in forza di un precedente "prelievo fiscale oggettivamente contenuto che ... avrebbe comportato uno spostamento della preferenza dei consumatori di prodotti da gioco dai concorsi a più elevata imposizione verso gli apparecchi in questione, con ovvie conseguenze ... e con riflessi negativi sulle entrate erariali già consolidate";

il legislatore nazionale ha quindi giustificato questa nuova disciplina fiscale così restrittiva per l'iniziativa economica privata degli imprenditori, al fine appunto di tutelare le entrate derivanti dai giochi gestiti dallo Stato quando anche la stessa Corte di Giustizia CE ha chiarito che questo non può essere un motivo imperativo di interesse generale che possa essere fatto valere per giustificare una restrizione alla libertà di stabilimento o alla libera prestazione di servizi (Corte di Giustizia CE, sentenza 6 novembre 2003, causa - C 243/01 Gambelli ed altri);

la correttezza di quanto si espone è confermata dalla circostanza che in casi analoghi di prelievo sulle somme giocate ai fini dell'IVA, relativa sempre ad apparecchi da intrattenimento, la Corte di Giustizia CE ha avuto modo di precisare che la corretta base imponibile "non comprende la quota, obbligatoriamente fissata dalla legge, del totale delle poste impegnate corrispondente alle vincite pagate ai giocatori" (Corte di Giustizia CE, sentenza 5 maggio 1994 C- 38/93, base imponibile - VI direttiva 77/388/CEE);

pertanto, in caso di contenzioso, il Giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta con gli organi della CEE mediante regolamento o, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli articoli 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 203 (Cassazione sezione lavoro - sentenza 3 febbraio 1995, n. 1271, e Cassazione sezione lavoro - sentenza 15 marzo 2002, n. 3841),

l'interrogante chiede di sapere:

quale sia l'andamento del gettito erariale per l'anno in corso derivante dalla disciplina fiscale introdotta con legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di apparecchi da divertimento e di intrattenimento;

se, alla luce di eventuali scostamenti previsionali erariali riscontrati nel comparto e delle questioni esposte in narrativa, si intenda procedere ad una urgente modifica del sistema fiscale introdotto con legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di apparecchi da divertimento e di intrattenimento di cui, in particolare, all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, anche al fine di salvaguardare le ragioni economiche e produttive dell'intera filiera oltre a quelle dell'erario e del contrasto al gioco illecito.

Pagina 2: [8] Commento [A9]	Autore	08/04/2005 19.33.00
La Direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998 , statuisce infatti che qualsiasi provvedimento di uno Stato comunitario che introduca nuove regolamentazioni tecniche sia preventivamente notificato all'UE, attraverso una procedura che prevede come lo Stato notificante (in questo caso l'Italia) non possa comunque applicare le suddette nuove regolamentazioni se non siano trascorsi tre mesi dalla data di ricezione della notifica, prorogabili per ulteriori 3 mesi in caso di opposizione, da parte di altro Stato membro, alle normative tecniche proposte		

Pagina 3: [9] Commento [A10]	Autore	08/04/2005 19.33.00
Articolo 8 1. Fatto salvo l'articolo 10, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale e europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto. All'occorrenza, e a meno che non sia già stato trasmesso in relazione con una comunicazione precedente, gli Stati membri comunicano contemporaneamente il testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione, qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica. Gli Stati membri procedono ad una nuova comunicazione secondo le modalità summenzionate qualora essi apportino al progetto di regola tecnica modifiche importanti che ne alterino il campo di applicazione, ne abbrevino il calendario di applicazione inizialmente previsto, aggiungano o rendano più rigorosi le specificazioni o i requisiti.		

Pagina 3: [10] Commento [A12]	Autore	08/04/2005 19.33.00
L'European Free Trade Association (Efta) è un'organizzazione internazionale che promuove il libero commercio e l'integrazione economica. Gli Stati membri dell'Efta sono l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera (in parte). Gli organismi dell'Efta sono il Segretariato, l'Autorità di Sorveglianza e la Corte di Giustizia. Gli organismi dell'Efta sono il Segretariato, l'Autorità di Sorveglianza e la Corte di Giustizia. Le sedi sono a Ginevra, Bruxelles e Lussemburgo. All'interno dell'Efta, Islanda, Liechtenstein e Norvegia aderiscono all'accordo per l'Area Economica Europea (Agreement on the European Economic Area), che prevede una serie di protocolli di intesa per il libero scambio, non solo tra i Paesi partecipanti all'Efta, ma anche con quelli che fanno parte dell'Unione Europea.		

Pagina 3: [11] Commento [A13]	Autore	27/04/2005 18.26.00
L'Authority di Sorveglianza EFTA è giunta alla conclusione che la Norvegia, adottando il regolamento del 28 agosto 1998, n. 853 riguardo all'approvazione degli apparecchi per il gioco a premi senza prima notificarlo in bozza all'Authority, non ha rispettato gli obblighi contenuti nell'articolo 8 della Direttiva 98/34/EC del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che stende una procedura per la fornitura di informazioni nel campo degli standard tecnici e delle regole così come modificate. L'Authority ha quindi stabilito di portare la questione davanti alla Corte dell'EFTA.		

La procedura fissata nell'Atto mira a fornire trasparenza e controllo riguardo alle regole tecniche per diminuire il rischio di barriere ingiustificate al commercio. L'Atto richiede che gli Stati aderenti all'EFTA comunichino all'Authority le bozze di provvedimenti tecnici perché l'Authority ne possa valutare il contenuto e, inoltre, attendere un periodo di tre mesi prima dell'adozione definitiva. La normativa norvegese, trattandosi di norma

tecnica in quanto fissa un certo numero di requisiti per l'omologazione degli apparecchi, non è mai stata notificata all'Authority prima dell'adozione definitiva.

L'Authority ha concluso che la Norvegia ha mancato negli obblighi nei confronti dell'art. 8 dell'Atto e ha quindi deciso di riferire alla Corte dell'EFTA.

PR(04)10: Infringement proceedings initiated against Norway with regard to the introduction of a monopoly for Norsk Tipping on the operation of gaming machines

The EFTA Surveillance Authority sent a letter of formal notice to Norway today regarding the introduction of a monopoly for Norsk Tipping AS on the operation of gaming machines.

On 17 June 2003, the Norwegian Parliament adopted legislation aimed at granting the state-owned gaming company Norsk Tipping a monopoly on the operation of gaming machines. Gaming machines are currently run by private operators and charitable organizations under a license system. According to Norway, the new regime is mainly motivated by the wish to combat gambling addiction and prevent crime. Further, a monopoly situation is considered easier to control and regulate.

Article 36 of the EEA Agreement ensures the right of service providers to operate throughout the entire EEA without restrictions. Similarly, the freedom of establishment guarantees that legal and natural persons who wish to take up business in another EEA State are not prevented from doing so by the host state. Limitations on these freedoms may be accepted only if the State in question shows that the restriction imposed is non-discriminatory, justified by imperative requirements in the general interest, suitable for achieving the objective which it pursues and does not go beyond what is necessary in order to attain it.

The Authority does not dispute that the wish to reduce gambling addiction and combat crime are laudable aims which may, potentially, justify a restriction to a fundamental freedom. However, in light of case law, the Authority questions the extent to which considerations of an economic nature have motivated the choice of a model with Norsk Tipping as a sole operator. Furthermore, the Authority cannot see that the Norwegian Government has shown that its general gaming policy is systematic and consistent enough to justify a restriction to the free provision of services and the freedom of establishment as far as the operation of gaming machines is concerned. In this context, it is noted, *inter alia*, that consumers are encouraged to play different games and that the Norwegian State, through Norsk Tipping, has lately increased the number of available games and means of gaming.

With regard to other possibly legitimate aims, the Authority is not convinced that a monopoly is necessary in order to prevent gambling addiction or under-age gambling, to control software, to introduce new regulations more quickly, or to combat crime. It appears that the same effects could be achieved by less restrictive means, e.g. by imposing stricter rules on the private operators.

A letter of formal notice is the first stage in the Authority's formal infringement procedures against a Member State. The Government of Norway is requested to submit their observations within two months.

For further information, please contact Mr. Jónas Fr. Jónsson (Director, Internal Market Affairs Directorate), tel. (+32)(0)2 286 18 60.

23 April 2004

PR(04)35: Norway's gaming machines monopoly is contrary to EEA rules

The EFTA Surveillance Authority decided today to deliver a reasoned opinion to Norway regarding the introduction of a monopoly for Norsk Tipping AS on the operation of gaming machines.

On 17 June 2003, the Norwegian Parliament adopted legislation granting the state-owned gaming company Norsk Tipping a monopoly on the operation of gaming machines. Gaming machines are currently run by private operators and charitable organizations under a license system. According to Norway, the new regime is mainly motivated by the wish to prevent gambling addiction and

crime, and a model with a state owned company holding exclusive rights is considered to secure better the gaming machine market.

Article 36 of the EEA Agreement ensures the right of service providers to operate throughout the entire EEA without restrictions. Similarly, the freedom of establishment under Article 31 of the EEA Agreement guarantees that legal and natural persons who wish to take up business in another EEA State are not prevented from doing so by the host state. Limitations on these freedoms may be accepted only if the State in question shows that the restriction imposed is non-discriminatory, justified by imperative requirements in the general interest, suitable for achieving the objective which it pursues and does not go beyond what is necessary in order to attain it.

The Authority does not dispute that the aims relied on by the Norwegian Government, are laudable and can, potentially, justify a restriction to a fundamental freedom. Furthermore, the Authority is not questioning the competence of the Norwegian Government to regulate the market, e.g. by requiring a reduction in the number of gaming machines.

In the Authority's view the Norwegian Government has not shown that its gaming policy is systematic and consistent enough to justify restrictions of the basic freedoms provided for by the EEA Agreement. In this context, it is noted, *inter alia*, that consumers are encouraged to play different games and that the Norwegian State, through Norsk Tipping, has lately increased the number of available games and means of gaming. Moreover, the Authority regards the legislation to be contrary to the principle of proportionality as the objectives pursued by the enactment of the legislation could have been reached by less restrictive means, e.g. imposing more stringent conditions on the private operators. On the basis of these considerations the Authority concludes that Norway has infringed Article 31 and 36 of the EEA Agreement.

A reasoned opinion is the second stage in the Authority's formal infringement procedures against a Member State. The Norwegian Government is required to comply with the reasoned opinion within one month following notification.

For further information, please contact *Mr. Tor Arne Solberg-Johansen*, Press and Information Officer, tel. (+32)(0)2 286 18 66.

20 October 2004

Pagina 3: [12] Commento [E14]

Eugenio

27/04/2005 18.26.00

L'Associazione europea di libero scambio(EFTA), ovvero l'alternativa per gli stati europei che non volevano entrare nella Comunità Europea, oggi costituita da Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera , ha emesso recentemente alcuni procedimenti di infrazione in materia di gioco. L' organismo si è pronunciato per la seconda volta contro il provvedimento deciso dal governo finlandese che impone la totale sostituzione degli apparecchi da gioco presenti sul mercato e gestiti su autorizzazione da imprese private, con apparecchi gestiti dalla compagnia statale Norsk Tipping . La EFTA Authority Sorveillance ha giudicato le motivazione del governo finlandese non sufficientemente "consistenti" per giustificare tale provvedimento anche in considerazione del fatto che i consumatori vengono incoraggiati dallo Stato a giocare attraverso le offerte della stessa Norsk Tipping.

Gaming and amusement machine monopolies 4.8.2

Three complaints were lodged with the Authority against the exclusive right given to the Slot Machine Association (RAY) in **Finland** to maintain amusement **machines** for use. This right prevented the complainants from taking advantage of the EEA rules on the right of establishment and freedom to provide services with regard to amusement **machines** which are used for pure entertainment purposes. Two of the complaints were also seeking to open the wider market of **gaming machines** and gambling. In order to deal with the cases consistently, the Authority commissioned a

consultant study on the situation in the **gaming** and amusement **machines** markets in all the EFTA States. The study also analysed the market arrangements in the light of the provisions of the EEA Agreement and the relevant case law of the Court of Justice of the European Communities. The study concluded that the **gaming** market is regulated in varying degrees in all EFTA countries while it was only in **Finland** that also the amusement machine market was restricted by a monopoly.

In contacts with the Finnish Government the Government accepted, inter alia, that social threats linked to amusement-game activities could be prevented by less drastic means than exclusive rights. Therefore, the legislation governing the amusement machine business was to be changed with effect from Winter 1995. The proposed legislation was expected to terminate RAY's exclusive right to the maintenance of amusement **machines** for use. Following the reform, the right to maintain entertainment **machines** for use would be extended to persons and organizations entitled to engage in business in **Finland**.

As the foreseen changes of the legislation did not materialize according to the announced schedule, the Authority on 30 December 1994, pursuant to Article 59 (3) of the EEA Agreement, adopted a decision on the exclusive rights covering amusement **machines** business in **Finland**. In its decision the Authority considered the amusement machine activities and actual **gaming** machine activities as being of different nature. **Gaming machines** may yield prizes in cash or money value whereas amusement **machines** are pure entertainment which yield no material prize. The amusement machine service market was to be considered neighbouring on but yet separate from the actual **gaming** machine service market. The

Authority took the view that considerations which may be capable of justifying the maintenance of exclusive rights in the actual gambling activities are not applicable as regards amusement machine activities. Thus the Finnish legislation on Amusement **Machines** was considered incompatible with Article 59 in conjunction with Articles 31 and 36 of the EEA Agreement.

Il Tribunale del Riesame di Torino " boccia" la normativa sui videogiochi per concessione

Il Collegio da quanto sopra trae le seguenti conclusioni.

Il Trattato CE è immediatamente operativo in quanto recepito nell'ordinamento e costituisce norma gerarchicamente superiore a quella nazionale che si ponga con essa in contrasto.

Nel caso di specie, a fugare ogni dubbio sulla possibilità che la norma penale italiana sia conforme al Trattato - in quanto, eventualmente, rientrante nella possibilità di deroga nel medesimo prevista - soccorrono gli stessi argomenti svolti dalla Corte, in particolare sub 68 e 73.

Gli argomenti proposti dal Governo Italiano in merito sono stati riportati nel dare conto del contenuto della decisione della Corte (punto 31).

Si ammette l'esercizio del gioco e delle scommesse nel nostro Paese in regime di sostanziale monopolio, gestito tramite concessionari (dei requisiti richiesti dall'ultimo bando di gara e dunque della difficoltà di accedervi si è già detto) e si richiama, a giustificare le restrizioni, l'esigenza di ridurre le opportunità di gioco.

Tuttavia tale esigenza sarebbe correttamente perseguita solo ove a nessun soggetto fosse consentito l'esercizio dell'attività in questione.

La riserva a favore dello Stato, o di operatori che facciano parte del sistema di monopolio, tale dovendosi considerare quello delineato dalle modalità di accesso ai bandi, della gestione delle attività di gioco non garantisce, infatti, il denunciato scopo di limitare il medesimo, in presenza di parallele attività promozionali, intense e notorie, inerenti il gioco medesimo. Vero è che non si pubblicizzano le cosiddette Bet Houses, cioè i punti, in genere allestiti presso le agenzie ippiche, ove si tengono le vere e proprie scommesse sugli eventi sportivi. Vero altrettanto che Televisione e Radio di Stato danno spazio ed evidenza alle vincite derivanti da lotterie varie, l'estrazione dei biglietti delle quali è spesso abbinata a trasmissioni a grande seguito, riportano con enfasi i risultati del gioco del Totocalcio e le relative vincite, promuovono Lotto, Superenalotto e simili giochi, gestiti in sostanza dallo Stato, con spot in cui talora è ventilata la destinazione ad usi sociali degli introiti (sul punto la Corte Europea ha evidenziato che "il finanziamento di attività sociali attraverso un prelievo sugli introiti derivanti dai giochi autorizzati costituisce solo una conseguenza vantaggiosa accessoria, e non la reale giustificazione, della politica restrittiva attuata").

Né si può ritenere che la deroga ai principi del Trattato possa essere giustificata, in quanto costituenti "motivo imperativo di interesse generale", da esigenze fiscali, quelle che, in effetti, paiono porsi a fondamento della fattispecie penale e quali denunciate dallo stesso fatto che la norma incriminatrice è contenuta in una legge finanziaria (sempre in una legge finanziaria, L.289/2002, è del resto, contenuta la norma - art. 22 - che, palesemente richiamando l'esigenza di "favorire il recupero del fenomeno dell'evasione fiscale", ha inasprito le pene per l'esercizio abusivo dei videogiochi e, al punto 8, subordinato ad assenso il trasferimento del concessionario, per evitare che lo stesso dia luogo a decremento della capacità di raccolta di fondi). Infatti tale tesi, avanzata alla Corte dai governi ellenico e portoghese, è stata respinta: "è sufficiente ricordare che, secondo costante giurisprudenza, la riduzione o la diminuzione delle entrate fiscali non rientra fra i motivi enunciati all'art. 46 CE e non può essere considerata come un motivo imperativo di interesse generale che possa

essere fatto valere per giustificare una restrizione alla libertà di stabilimento o alla libera prestazione dei servizi (v., in tal senso, sentenze 16 luglio 1998, causa C-264/96, ICI, Racc. pag. I-4695, punto 28, e 3 ottobre 2002, causa C-136/00, Danner, Racc. pag. I-8147, punto 56).”

Ne consegue che non risulta soddisfatto il requisito in primo luogo richiesto perché le restrizioni imposte da uno Stato membro alla libera circolazione dei servizi si possano ritenere giustificate.

La Corte di giustizia Europea prospetta la necessità di verificare gli altri requisiti (inerenti la congruità allo scopo e l'eventuale sproporzione dei mezzi usati a perseguire il fine), solo una volta che si ritenga l'“interesse superiore generale” sussistere e da questo giustificata la compressione alla libera circolazione dei servizi.

Decisione 3052/95/CE

Commento e guida alla procedura di notifica

DECISIONE N. 3052/95 – SINTESI

Introduzione

La presente sintesi illustra brevemente gli elementi principali della decisione n. 3052/95 e va letta insieme alla relativa guida pubblicata dalla Commissione europea che contiene un commento più dettagliato.

Questa sintesi comprende i punti fondamentali relativi a:

- **l'obbiettivo** della decisione 3052/95 – i motivi della notifica (*introduzione alla guida*)
- **gli obblighi** di notifica - quali misure vanno notificate (*capitolo 2 della guida*)
- **procedura** – le modalità di notifica (*capitolo 3 della guida*)

A CHE COSA SERVE LA DECISIONE N. 3052/95?

La decisione n. 3052/95/CE prevede una procedura di notifica semplice mediante la quale **gli Stati membri notificano alla Commissione le misure nazionali che derogano dal principio di libera circolazione delle merci**. La decisione intende garantire la trasparenza delle suddette misure e fornire agli altri Stati membri la possibilità di reagire all'adozione delle stesse.

La corretta attuazione della decisione n. 3052/95/CE e delle altre procedure di notifica connesse farà sì che Commissione e autorità nazionali competenti siano informate praticamente di tutte le misure soggette all'obbligo di notifica. La decisione n. 3052/95/CE rappresenta una rete di sicurezza, istituita per garantire la notifica di quelle misure che non sono coperte da direttive specifiche.

OBBLIGHI DI NOTIFICA

Gli Stati membri sono tenuti a notificare alla Commissione qualora una misura abbia, come effetto diretto o indiretto sulla libera circolazione delle merci:

- un **divieto generale**,
- un **diniego** di autorizzazione di immissione in commercio,
- la **modifica** del modello o del tipo di prodotto in causa ai fini dell'immissione o del mantenimento in commercio, o
- un **ritiro** dal commercio.

ESENZIONI

Non tutte le misure che impediscono o limitano la libera circolazione delle merci devono essere notificate alla Commissione europea. In generale, l'obbligo non sussiste per le misure già notificabili ai sensi di decisioni o direttive comunitarie diverse. Tra le misure che non sono soggetto all'obbligo di notifica di cui alla decisione n. 3052/95/CE figurano:

- le misure adottate esclusivamente in applicazione di disposizioni comunitarie di armonizzazione;
- le misure che sono notificate alla Commissione in virtù di disposizioni specifiche;
- le misure che sono notificate alla Commissione allo stadio di progetto, in virtù di disposizioni comunitarie specifiche;
- le misure che, come le misure conservative, istruttorie o di campionamento, sono intese unicamente a consentire l'adozione della misura principale;
- le misure che riguardano esclusivamente la tutela della moralità pubblica (i) o dell'ordine pubblico (ii) nell'accezione di cui all'articolo 30 del trattato CE;
- le misure riguardanti beni d'occasione che il tempo o l'uso hanno reso inadatti all'immissione o al mantenimento in commercio.

PROCEDURA DI NOTIFICA

CHI? - - Ogni Stato membro è tenuto a designare un'**autorità nazionale centrale** responsabile della trasmissione e del ricevimento delle notifiche.

Un elenco di queste autorità figura nell'allegato C. Le autorità nazionali designate fungono in pratica da ufficio postale. Le **autorità o enti che introducono le misure in oggetto** ne danno comunicazione all'autorità designata, la quale poi informa la Commissione

QUANDO? - La notifica deve essere trasmessa alla Commissione europea, DG Mercato interno, entro un termine di 45 giorni a decorrere dalla data in cui è stata adottata la misura in causa.

COME? - La notifica deve contenere elementi sufficienti a consentire alla Commissione europea di esaminare la misura in questione e valutare la sua giustificazione come ostacolo alla libera circolazione delle merci. Un formato standard semplice viene utilizzato a questo scopo.

Parte integrale, alcuni approfondimenti

2.5.3. Misure notificate alla Commissione allo stadio di progetto, in virtù di disposizioni comunitarie specifiche

Come indicato in precedenza, varie disposizioni comunitarie in materia di armonizzazione richiedono la notifica alla Commissione europea delle misure allo stadio di progetto. A queste ultime non si applica l'obbligo di notifica secondo le procedure stabilite nella decisione n. 3052/95.

Esempio: Direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche

Ai sensi della direttiva 83/189/CEE (oggi direttiva 98/34/CE), gli Stati membri informano la Commissione dei progetti di regolamentazione concernenti prodotti (e dal 1999 anche i servizi della società dell'informazione) prima che vengano adottati nell'ordinamento nazionale al fine di garantire la rimozione degli ostacoli agli scambi, con particolare riferimento al principio del riconoscimento reciproco.

L'ambito di applicazione della direttiva è ampio, in quanto la definizione di **"specificazione tecnica"** copre le caratteristiche di un prodotto (qualità, sicurezza, dimensioni, denominazione, imballaggio, etichettatura e procedure di valutazione della conformità), nonché i metodi e i procedimenti di produzione relativi ai prodotti agricoli destinati all'alimentazione umana e animale e ai medicinali.

Per "altro requisito" si intende un requisito prescritto per un prodotto per motivi di tutela, dei consumatori e dell'ambiente, e concernente il suo ciclo di vita sul mercato. Inoltre, la direttiva copre le norme riguardanti i servizi della società dell'informazione.

La procedura, intesa a impedire la nascita di nuovi ostacoli agli scambi sul mercato interno, pone l'accento sui principi di trasparenza, dialogo, prevenzione e controllo reciproco.

A carattere innovativo, ha avuto particolare successo (alla fine del 2000 erano già stati notificati oltre 7000 progetti) e ha consentito alla Commissione, agli Stati membri e alle imprese di controllare il processo di formazione delle leggi nazionali in modo da evitare ostacoli ingiustificati al libero scambio.

In forma semplificata, la procedura si applica anche alla Svizzera e ai paesi dell'EFTA firmatari dell'accordo sullo spazio economico europeo.

A differenza di quella disposta nella decisione n. 3052/95/CE, la procedura prevista nella direttiva 98/34/CE va seguita prima che la legge nazionale venga approvata.

Oltre a svolgere un ruolo informativo, tale procedura impedisce la creazione di ostacoli all'ordinato funzionamento del mercato interno e consente di evitare il ricorso ad azioni retroattive sulla base delle procedure di infrazione (articolo 226 del trattato CE).

È altresì importante ricordare che la decisione n. 3052/95/CE si applica altresì alle misure specifiche, comprese quelle adottate sulla base delle misure allo stadio di progetto notificate

ai sensi della direttiva 98/34/CE e successivamente attuate. Ne consegue che anche queste ultime possono essere soggette all'obbligo di notifica di cui alla decisione n. 3052/95/CE. Valga a titolo illustrativo l'esempio seguente. **Una regola tecnica notificata ai sensi della direttiva 98/34/CE e contenente una clausola di**

riconoscimento reciproco viene adottata da uno Stato membro a conclusione del termine di differimento imposto dalla direttiva. Se in un secondo momento e in un caso particolare lo Stato membro impedisce

l'immissione in commercio di un determinato tipo di prodotto fabbricato o commercializzato legalmente in un altro Stato membro e coperto dalla norma in oggetto poiché ritiene che non offra adeguate garanzie quanto all'obiettivo legittimamente perseguito (ad esempio la tutela della salute pubblica, come indicato all'articolo 30 del trattato CE), esso notifica alla Commissione tale misura conformemente al disposto nella decisione n. 3052/95/CE.

Vale la pena di notare la differenza tra le due procedure di notifica, con particolare riferimento alle conseguenze del mancato rispetto di quella prevista nella direttiva 98/34/CE. Di

fatto, **la sentenza della Corte di giustizia del 30 aprile 1996 ("CIA Security") sancisce l'inapplicabilità delle regole tecniche non notificate in fase di progetto e pertanto la loro non opponibilità ai singoli, che possono pertanto avvalersi della mancata notifica di una norma tecnica in fase di progetto ai sensi della direttiva 98/34/CE per chiederne la disapplicazione.**

L'eventuale notifica nel contesto della decisione n. 3052/95/CE non sana la situazione.

Ne consegue pertanto che – sebbene complementari – la direttiva 98/34/CE e la decisione n. 3052/95/CE intervengono in fasi diverse del processo legislativo, si rivolgono a tipologie di testi diverse e hanno conseguenze giuridiche distinte in caso di contravvenzione al disposto nelle stesse.

La direttiva 98/34/CE e la decisione n. 3052/95/CE costituiscono due strumenti importanti e complementari. Mentre la direttiva consente alla Commissione di rilevare potenziali ostacoli ingiustificati agli scambi prima che questi diventino effettivi (misure allo stadio di progetto), la decisione permette alla Commissione di venire a conoscenza di tutte le decisioni già adottate e attuate, ad esempio a partire da misure nazionali preventivamente notificate alla Commissione ai sensi della direttiva. A prescindere dalla sua forma e natura, una misura allo stadio di progetto non va mai notificata ai sensi della decisione n. 3052/95/CE.

2.5.5. Misure che riguardano la tutela della moralità pubblica o dell'ordine pubblico

La decisione n. 3052/95/CE non si applica alle misure che riguardano esclusivamente la tutela della moralità pubblica o dell'ordine pubblico. Se tuttavia ai suddetti motivi se ne aggiungono altri, torna a sussistere l'obbligo di notifica.

3. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA PROCEDURA SINTESI DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI

Come avviene la notifica?

??Entro un termine di 45 giorni a decorrere dalla data di adozione di una misura che deroga dal principio di libera circolazione delle merci, lo Stato membro in oggetto è tenuto a presentare una notifica alla Commissione, consistente nell'invio di una brev e scheda di notifica e di una copia della misura adottata.

??La scheda di notifica deve contenere:

1. nome e indirizzo della persona a cui rivolgersi per informazioni complementari;
2. data di notifica;
3. descrizione dettagliata del tipo o del modello del prodotto;
4. misure adottate;
5. motivi principali.

??La Commissione comunica i contenuti della notifica agli altri Stati membri.

??La corretta attuazione della procedura di notifica dipende dal sostegno attivo di tutte le autorità nazionali responsabili dell'adozione di misure tali da influire materialmente sulla libera circolazione delle merci all'interno del mercato unico.

L'elemento centrale della decisione n. 3052/95/CE è rappresentato da una procedura di notifica semplice intesa ad agevolare il controllo e la sorveglianza delle restrizioni nazionali che si allontanano dal principio generale della libera circolazione delle merci all'interno

della Comunità. La notifica poggia su una struttura verticale e una orizzontale.

??Struttura verticale: i funzionari nazionali notificano alla Direzione generale (DG) Mercato interno della Commissione le misure che rientrano nell'ambito di applicazione della decisione n. 3052/95/CE.

??Struttura orizzontale: la Commissione comunica i contenuti di ogni notifica agli altri Stati membri.

Struttura verticale

Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di notifica di cui alla decisione n. 3052/95/CE, ogni Stato membro designa un'autorità nazionale competente. L'assegnazione interna di tale compito rientra pertanto nella giurisdizione esclusiva degli Stati membri, che sono tenuti soltanto a indicare alla Commissione la o le autorità nazionali competenti designate a trasmettere e a ricevere le informazioni contenute nelle notifiche. Inoltre, gli Stati membri fanno il possibile per assicurare che sia creato un punto di contatto quale riferimento iniziale per tutte le richieste concernenti il funzionamento generale della decisione n. 3052/95/CE e, in particolare, i motivi per cui delle normative di altri Stati membri non sono riconosciute. Sebbene l'autorità designata come punto di contatto non debba necessariamente corrispondere a quella competente per l'assolvimento degli obblighi di notifica, gran parte degli Stati membri ha assegnato entrambi i ruoli al medesimo ente nazionale.

L'allegato C contiene l'elenco delle autorità responsabili e dei punti di contatto.

Le notifiche vengono inviate alla DG Mercato interno della Commissione, la quale veglia in generale sul corretto funzionamento del mercato comunitario. Al suo interno, il servizio responsabile per le notifiche è attualmente l'Unità D/1.

Del coordinamento tra Commissione e Stati membri si occupa anche il Comitato permanente, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da funzionari della Commissione, che opera sulla base della direttiva 98/34/CE.

Alle notifiche dei paesi EFTA (vale a dire Norvegia, Islanda e Liechtenstein) si applica una procedura lievemente diversa. Tali notifiche, infatti, vengono presentate all'Organo di vigilanza dell'EFTA il quale – ai sensi

della decisione SEE che attua la decisione n. 3052/95/CE – svolge per tali paesi la funzione assegnata alla Commissione nella decisione in oggetto. Ai fini della definizione dei contenuti e della natura dell'obbligo di notifica, i suddetti paesi sono soggetti a obblighi di notifica paralleli generalmente analoghi a quelli imposti agli Stati membri.

Struttura orizzontale

Una volta pervenute alla Commissione, le notifiche vengono trasmesse ai rappresentanti competenti degli altri Stati membri in modo che questi ultimi siano informati dell'esistenza di ostacoli agli scambi creati da restrizioni nazionali adottate da altri Stati e abbiano la possibilità di pronunciarsi in proposito. Questo aspetto della procedura è particolarmente importante per lo Stato membro interessato dalle restrizioni nazionali in quanto consente uno scambio di pareri e di opinioni tra il paese che ha adottato la misura restrittiva e gli Stati membri alle cui imprese e industrie viene negato il diritto di libera circolazione.

Oltre a promuovere un sano scambio di vedute, questo processo consente di intervenire per eliminare le restrizioni senza dover adire formalmente la Corte di giustizia. Chiaramente, è auspicabile una composizione informale delle controversie potenziali in particolare nei casi in cui è possibile trovare e attuare una soluzione rapida.

Ai paesi dell'EFTA si applica anche in questo caso una procedura modificata, nel senso che le notifiche ricevute dall'Organo di vigilanza vengono poi trasmesse ai servizi della Commissione responsabili dell'attuazione della decisione n. 3052/95 e viceversa.

3.1. Panoramica generale

Le notifiche vengono preparate dalle autorità nazionali competenti sulla base delle informazioni fornite dall'ente, dall'autorità o dall'organismo pubblico responsabile dell'adozione di una misura soggetta all'obbligo di notifica. Affinché il processo venga completato in modo tempestivo ed efficiente, l'amministrazione di ogni singolo Stato membro deve essere ben organizzata. Tale organizzazione interna viene assicurata dai singoli Stati membri, che si ispirano ai principi indicati qui di seguito.

??Copertura completa delle tipologie di misure da notificare ai sensi della decisione n. 3052/95/CE, vale a dire disposizioni legislative, legislazione delegata, decisioni e altri provvedimenti.

??Coordinamento tra il processo di notifica e l'operato di altri uffici responsabili delle notifiche in virtù di altre procedure comunitarie specifiche.

??Riconoscimento del fatto che, per motivi vari quali ad esempio l'ignoranza dell'obbligo di notifica, le misure intese a limitare la libera circolazione delle merci potrebbero non essere portate all'attenzione dei funzionari nazionali responsabili delle notifiche

di cui alla decisione n. 3052/95/CE da parte dei colleghi che lavorano in altre sezioni dell'amministrazione.

Una volta venuta a conoscenza di una misura soggetta a notifica ai sensi della decisione n. 3052/95/CE, l'autorità nazionale competente verifica che la misura in questione sia effettivamente soggetta all'obbligo di notifica previsto dalla decisione.

3.1.1. Contenuti specifici della notifica

Gli Stati membri informano la Commissione dell'adozione di misure restrittive della libera circolazione delle merci e illustrano i motivi per i quali ritengono legittima la richiesta di osservanza della propria normativa vigente. La notifica deve contenere elementi

sufficienti a consentire alla Commissione europea di esaminare la misura in questione e valutare la sua giustificazione come ostacolo alla libera circolazione delle merci.

Per evitare un inutile aggravio amministrativo, la procedura di informazione consiste nell'invio di una sintesi degli elementi essenziali e di una copia della misura in oggetto. Gli elementi essenziali da comunicare sono riassunti nella tabella riportata qui di seguito.

Quali sono i riferimenti giuridici ?

La procedura è stata introdotta nel 1983 dalla direttiva 83/189/CEE del Consiglio ed è stata modificata in modo sostanziale dalla direttiva 88/182/CEE del Consiglio e dalla direttiva 94/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Questa procedura è stata successivamente codificata dalla direttiva [98/34/CE del 22 giugno 1998](#) e modificata dalla direttiva [98/48/CE del 20 luglio 1998](#), soprattutto per estenderne il campo di applicazione. Si applica ora a tutti i prodotti agricoli e industriali e, dal 5 agosto 1999, conterrà anche norme sui servizi della società dell'informazione ([codificazione non ufficiale delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE](#)).

Una sentenza molto importante della Corte di giustizia si riferisce all'interpretazione della procedura 83/189. È denominata "[CIA Security](#)" ed è del 30 aprile 1996. Essa conferma la posizione sostenuta a lungo dalla Commissione e in particolare il fatto che una disposizione nazionale non notificata conformemente alla procedura 83/189 (ora 98/34) e che invece avrebbe dovuto esserlo, non è applicabile ai singoli.

SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA 26 settembre 2000 [\(1\)](#)

«Norme e regolamentazioni tecniche - Obblighi di notifica e di rinvio di adozione - Applicabilità in procedimenti civili»

Nel procedimento C-443/98,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Pretore di Milano nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Unilever Italia SpA

e

Central Food SpA,

domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 109, pag. 8), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 marzo 1994, 94/10/CE, recante seconda modifica sostanziale della direttiva 83/189 (GU L 100, pag. 30),

LA CORTE,

composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, L. Sevón e R. Schintgen, presidenti di sezione, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann (relatore), J.-P. Puissochet, H. Ragnemalm, M. Wathelet e V. Skouris, giudici,

avvocato generale: F.G. Jacobs

cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

-per la Unilever Italia SpA, dagli avv. ti F. Capelli e G. Votta, del foro di Milano;

-per il governo italiano, dal professor U. Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dall'avvocato dello Stato I.M. Braguglia;

-per il governo belga, dalla signora A. Snoecx, consigliere aggiunto alla direzione generale «Affari giuridici» del Ministero degli Affari esteri, del Commercio con l'estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente;

-per il governo danese, dal signor J. Molde, capodivisione presso il Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;

- per il governo olandese, dal signor M.A. Fierstra, capo del servizio «Diritto comunitario» presso il Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;

-per la Commissione delle Comunità europee, dai signori P. Stancanelli, membro del servizio giuridico, e M. Shotter, funzionario pubblico nazionale messo a disposizione dello stesso servizio, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza, sentite le osservazioni orali della Unilever Italia SpA, del governo italiano e della Commissione all'udienza del 16 novembre 1999, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 27 gennaio 2000, ha pronunciato la seguente

Sentenza

1. Con ordinanza 6 novembre 1998, pervenuta il 7 dicembre successivo, il Pretore di Milano ha proposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), una questione pregiudiziale sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 109, pag. 8), quale modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 marzo 1994, 94/10/CE, recante seconda modifica sostanziale della direttiva 83/189 (GU L 100, pag. 30; in prosieguo: la «direttiva 83/189»).

2. Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra la società Unilever Italia SpA (in prosieguo: la «Unilever») e la società Central Food SpA (in prosieguo: la «Central Food») in ordine al pagamento, da parte della Central Food, di una fornitura di olio di oliva effettuata dalla Unilever.

Diritto comunitario

3. L'art. 1, punti 1, 2 e 9, della direttiva 83/189 dispone:

«Ai sensi della presente direttiva si intende per:

1) prodotto: i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli;

2) specificazione tecnica: una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità.

Il termine specificazione tecnica copre anche i metodi e i procedimenti di produzione relativi ai prodotti agricoli a titolo dell'articolo 38, paragrafo 1 del trattato, ai prodotti destinati all'alimentazione umana e animale, nonché ai medicinali definiti all'articolo 1 della direttiva 65/65/CEE, così come i metodi e i procedimenti di produzione relativi agli altri prodotti, quando abbiano un'incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi;

(...)

9) regola tecnica: una specificazione tecnica o altro requisito, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione o l'utilizzazione in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all'articolo 10, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri intese a vietare la fabbricazione, la commercializzazione o l'utilizzazione di un prodotto.

(...)».

4. L'art. 8, nn. 1-3, della direttiva 83/189 prevede:

«1. Fatto salvo l'articolo 10, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti di una semplice trasposizione integrale di una norma internazionale o europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto.

(...)

La Commissione comunica senza indugio agli altri Stati membri il progetto di regola tecnica e tutti i documenti che le sono stati trasmessi. Essa può anche sottoporre il progetto per parere al comitato di cui all'articolo 5 e, se del caso, del comitato competente del settore in questione.

(...)

2. La Commissione e gli Stati membri possono inviare allo Stato membro che ha presentato il progetto di regola tecnica osservazioni di cui lo Stato membro terrà conto, per quanto possibile, nella stesura definitiva della regola tecnica.

3. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione il testo definitivo di una regola tecnica».

5. L'art. 9 della direttiva 83/189 dispone:

«1. Gli Stati membri rinviando l'adozione di un progetto di regola tecnica di tre mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri rinviando:

-di quattro mesi l'adozione di un progetto di regola tecnica avente forma di accordo facoltativo ai sensi dell'articolo 1, punto 9, secondo comma, secondo trattino,

-fatti salvi i paragrafi 3, 4 e 5, di sei mesi l'adozione di qualsiasi altro progetto di regola tecnica, a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, se essa o un altro Stato membro emette, nei tre mesi successivi a tale data, un parere circostanziato secondo il quale la misura proposta presenta degli aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato interno.

Lo Stato membro interessato riferisce alla Commissione sul seguito che esso intende dare a tale parere circostanziato. La Commissione commenta tale reazione.

3. Gli Stati membri rinviando l'adozione di un progetto di regola tecnica di dodici mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, se, nei tre mesi successivi a tale data, la Commissione notifica la sua intenzione di proporre o di adottare una direttiva, un regolamento o una decisione conformemente all'articolo 189 del trattato a questo riguardo.

4. Gli Stati membri rinviando l'adozione di un progetto di regola tecnica di dodici mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1 se, nei tre mesi successivi a tale data, la Commissione comunica la constatazione che il progetto di regola tecnica concerne una materia oggetto di una proposta di direttiva, di regolamento o di decisione presentata al Consiglio conformemente all'articolo 189 del trattato.

5. Se il Consiglio adotta una posizione comune durante il periodo di status quo di cui ai paragrafi 3 e 4, tale periodo viene esteso a diciotto mesi fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 6.

6. Gli obblighi di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 cessano:

-se la Commissione informa gli Stati membri che essa rinuncia alla sua intenzione di proporre o di adottare un atto comunitario cogente;

-se la Commissione informa gli Stati membri del ritiro della sua proposta o del suo progetto; oppure

-all'adozione di un atto comunitario vincolante da parte del Consiglio o della Commissione.

7. I paragrafi da 1 a 5 non si applicano se uno Stato membro, per urgenti motivi dovuti a una situazione grave ed imprevedibile, attinente alla tutela della salute delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali o alla sicurezza, deve elaborare in brevissimo tempo regole tecniche per adottarle e applicarle tempestivamente, senza che sia possibile procedere ad una consultazione. Lo Stato membro indica nella comunicazione di cui all'articolo 8 i motivi che giustificano l'urgenza delle misure di cui trattasi. La Commissione si pronuncia il più rapidamente possibile su tale comunicazione. In caso di ricorso abusivo a questa procedura, la Commissione prende le misure appropriate. La Commissione ne informa il Parlamento europeo».

6. Ai sensi dell'art. 10, n. 1, primo trattino, della direttiva 83/189:

«Gli articoli 8 e 9 non si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative o agli accordi facoltativi con i quali gli Stati membri: -si conformano agli atti comunitari cogenti che danno luogo all'adozione di specificazioni tecniche».

7. Ai punti 54 e 55 della sentenza 30 aprile 1996, causa C-194/94, CIA Security International (Racc. pag. I-2201; in prosieguo: la «sentenza CIA Security International»), la Corte ha dichiarato che la direttiva 83/189 dev'essere interpretata nel senso che l'inadempimento dell'obbligo di notifica comporta l'inapplicabilità delle regole tecniche di cui trattasi, di modo che esse non possono essere opposte ai singoli, e che i singoli possono così avvalersi degli artt. 8 e 9 della direttiva 83/189 dinanzi al giudice nazionale, cui compete la disapplicazione di una regola tecnica nazionale che non sia stata notificata conformemente alla detta direttiva.

8. Come la Corte ha precisato al punto 35 della sentenza 16 giugno 1998, causa C-226/97, Lemmens (Racc. pag. I-3711), la mancata comunicazione di regole tecniche, che costituisce un vizio procedurale in sede d'adozione, le rende inapplicabili in quanto ostacolano l'uso o la commercializzazione di un prodotto non conforme a tali regole.

Normativa italiana e procedura di comunicazione

9. Risulta dagli atti che un progetto di legge diretto a disciplinare l'etichettatura relativa all'origine geografica di diversi tipi di olio d'oliva è stato sottoposto al Parlamento italiano il 27 gennaio 1998. Il Senato ha proceduto alla sua lettura nel febbraio e nel marzo dello stesso anno e la Camera dei deputati vi ha proceduto in aprile e in giugno.

10. Nel frattempo, essendo stata informata dell'esistenza del progetto, la Commissione aveva invitato le autorità italiane a comunicarglielo, conformemente all'art. 8, n. 1, della direttiva 83/189, invito cui esse hanno ottemperato il 4 maggio 1998. La Commissione ha allora portato il progetto di legge a conoscenza degli Stati membri e, il 10 giugno 1998, ha pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* una comunicazione in cui si precisava che il periodo di rinvio di adozione di tre mesi previsto dall'art. 9, n. 1, della direttiva 83/189 scadeva il 5 agosto 1998 e si attirava l'attenzione sul fatto che, ai sensi della sentenza «CIA Security International», il giudice nazionale deve rifiutare l'applicazione di una regola tecnica nazionale che non sia stata notificata conformemente alla direttiva 83/189, di modo che le regole tecniche interessate diventano inopponibili ai singoli (GU 1998, C 177, pag. 2).

11. Il 23 luglio 1998 la Commissione ha informato le autorità italiane della propria intenzione di legiferare sulla materia oggetto del progetto di legge e le ha invitate a rinviare l'adozione di quest'ultimo di dodici mesi a decorrere dalla sua comunicazione, conformemente all'art. 9, n. 3, della direttiva 83/189.

12. Dopo l'approvazione definitiva da parte delle due Camere del Parlamento italiano, la legge n. 313, recante disposizioni in materia di etichettatura d'origine dell'olio extravergine d'oliva, dell'olio d'oliva vergine e dell'olio di oliva (in prosieguo: la «legge controversa»), è stata firmata il 3 agosto 1998 dal Presidente della Repubblica, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro per le Politiche agricole.

13. Il giorno successivo la Commissione ha reso noto al rappresentante permanente dell'Italia presso l'Unione europea che essa avrebbe avviato un procedimento ai sensi dell'art. 169 del Trattato (divenuto art. 226 CE) se la legge fosse stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana* e ha dichiarato che tale legge sarebbe stata inopponibile ai singoli se fosse stata pubblicata entro il 4 maggio 1999.

14. Il 4 agosto 1998 la Commissione ha ricevuto dai governi spagnolo e portoghese pareri circostanziati ai sensi dell'art. 9, n. 2, della direttiva 83/189, secondo i quali il progetto di legge doveva essere modificato, e il 5 agosto ha ricevuto dal governo olandese osservazioni ai sensi dell'art. 8, n. 2.

15. Il 29 agosto 1998 la legge controversa è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana* n. 201 ed è entrata in vigore il giorno seguente.

16. L'art. 1 di tale legge prevede, in sostanza, che gli oli considerati possono essere messi in commercio con una dicitura che indichi che sono stati «prodotti» o «fabbricati» in Italia solo se l'intero ciclo di raccolta, produzione, lavorazione e condizionamento si è svolto in Italia. L'etichettatura dell'olio prodotto in Italia, in tutto o in parte, con oli originari di altri paesi deve menzionare questo fatto indicando le percentuali interessate nonché il paese o i paesi di provenienza; gli oli di tale tipo che non presentino le dette indicazioni devono essere smaltiti entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge o, dopo tale data, ritirati dal commercio.

17. Il 22 dicembre 1998 la Commissione ha adottato la normativa da essa preannunciata alle autorità italiane, nella forma del regolamento (CE) n. 2815/98, relativo alle norme commerciali dell'olio d'oliva (GU L 349, pag. 56), che, in particolare, stabilisce norme che disciplinano la designazione dell'origine del prodotto sulle etichette o sugli imballaggi degli oli d'oliva vergini ed extra vergini.

La controversia nella causa a qua e la questione pregiudiziale

18. Il 29 settembre 1998, in esecuzione di un ordine della Central Food, la Unilever ha fornito a quest'ultima 648 litri di olio extravergine di oliva per un ammontare di ITL 5 330 708.

19. Con lettera del 30 settembre 1998 la Central Food ha informato la Unilever che l'olio d'oliva fornito non era etichettato conformemente alla legge controversa. Essa ha di conseguenza rifiutato di pagare l'importo dovuto e ha invitato la Unilever a ritirare la merce in giacenza nel proprio magazzino.

20. Il 2 ottobre 1998 la Unilever ha contestato la posizione della Central Food. Facendo valere che, nell'ambito della procedura di notifica ed esame dei progetti di regole tecniche istituito dalla direttiva 83/189, la Commissione aveva ingiunto alla Repubblica italiana di astenersi dal legiferare in materia di etichettatura dell'olio fino al 5 maggio 1999 e ricordando la sentenza CIA Security International, la Unilever ha sostenuto che la legge controversa non doveva essere applicata. Asserendo che l'olio d'oliva fornito era pertanto del tutto conforme alla normativa italiana in vigore, essa ha invitato la Central Food ad accettare la consegna e ad effettuare il pagamento.

21. A fronte del nuovo rifiuto della Central Food, il 21 ottobre 1998 la Unilever ha proposto un ricorso dinanzi al Pretore di Milano al fine di ottenere un'ingiunzione di pagamento per un importo corrispondente al prezzo della fornitura.

22. Di conseguenza, il Pretore di Milano ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:

«Se la legge interna, promulgata ed entrata in vigore nello Stato membro (L. n. 313 del 3.8.98), possa essere disapplicata dal giudice nazionale chiamato ad emettere un'ingiunzione di pagamento relativamente a fornitura di olio extravergine d'oliva etichettato in modo non conforme alle disposizioni della legge nazionale anzidetta, considerato che, a seguito della notifica e del conseguente esame di un progetto di legge nazionale relativo all'etichettatura d'origine dell'olio extravergine d'oliva, dell'olio d'oliva vergine e dell'olio d'oliva, la Commissione europea ha provveduto, sulla base dell'art. 9 paragrafo 3 della direttiva 83/189 (in materia di procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche), a rivolgere un formale invito allo Stato notificante perché non legiferi, fissando termine (sino al 14.9.99) relativamente alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva, in attesa dell'adozione di una regolamentazione comunitaria nella materia in parola».

Sulla questione pregiudiziale

Il carattere di regole tecniche delle prescrizioni sull'etichettatura contenute nella legge controversa

23. In via preliminare occorre esaminare se, come ha sostenuto il governo italiano, la questione pregiudiziale sia senza oggetto perché la legge controversa non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 83/189.

24. In primo luogo, tale governo osserva che la legge controversa non contiene prescrizioni che possano essere qualificate regole tecniche ai sensi della direttiva 83/189. Esso fa riferimento alla finalità della legge controversa consistente nel tutelare il consumatore attraverso una corretta informazione sull'origine o sulla provenienza dell'olio d'oliva, al fatto che si tratta di prodotti agricoli e alla circostanza che le prescrizioni dettate dalla legge controversa non riguardano tali prodotti né si ripercuotono sulle caratteristiche degli stessi.

25. A questo proposito basta ricordare che, ai sensi del suo art. 1, punto 1), la direttiva 83/189 intende per «prodotto» tanto i prodotti industriali quanto quelli agricoli e che, ai sensi del punto 2) dello stesso articolo, la direttiva 83/189 intende per «specificazione tecnica» una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste dei prodotti, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda l'etichettatura. Regole nazionali che contengano siffatte specificazioni costituiscono specificazioni tecniche ai sensi della direttiva 83/189 indipendentemente dai motivi che ne hanno giustificato l'adozione (v., in questo senso, sentenza 20 marzo 1997, causa C-13/96, Bic Benelux, Racc. pag. I-1753, punto 19).

26. Così, la legge controversa, che disciplina l'etichettatura relativa all'origine dell'olio d'oliva, contiene prescrizioni da qualificare come «specificazioni tecniche» ai sensi della direttiva 83/189.

27. Dato che l'osservanza di tali prescrizioni è obbligatoria de jure per la commercializzazione dell'olio d'oliva in Italia, si tratta appunto di regole tecniche, ai sensi dell'art. 1, punto 9), della direttiva 83/189.

28. In secondo luogo, il governo italiano fa valere che la legge controversa era esentata da notifica in forza dell'art. 10 della direttiva 83/189, dato che essa era stata adottata conformemente alla direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (GU 1979, L 33, pag. 1), la quale, all'art. 3, n. 1, punto 7), impone di indicare nell'etichetta il luogo di origine o di provenienza del prodotto qualora l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore circa l'origine o la provenienza effettiva del prodotto alimentare.

29. Tale punto di vista non può essere accolto. Come rilevato dalla Commissione, detta disposizione della direttiva 79/112, redatta in termini generici, lascia agli Stati membri un margine di manovra sufficientemente importante perché sia escluso che prescrizioni nazionali sull'etichettatura relativa all'origine come quelle adottate dalla legge controversa possano essere qualificate come disposizioni nazionali che si conformano ad un atto comunitario cogente, ai sensi dell'art. 10, n. 1, primo trattino, della direttiva 83/189.

30. Di conseguenza, si deve concludere che prescrizioni come quelle sull'etichettatura contenute nella legge controversa costituiscono regole tecniche rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 83/189.

Gli effetti della violazione dell'art. 9 della direttiva 83/189

31. Con la sua questione pregiudiziale il giudice a quo chiede, in sostanza, se il giudice nazionale, nell'ambito di un procedimento civile tra singoli in ordine a diritti e obblighi di natura contrattuale, debba rifiutare di applicare una regola tecnica nazionale adottata durante un periodo di rinvio di adozione previsto all'art. 9 della direttiva 83/189.

32. Al riguardo, la Unilever fa valere che la Corte ha confermato, nella sua sentenza *CIA Security International*, che una regola tecnica nazionale adottata in violazione degli obblighi derivanti dagli artt. 8 e 9 della direttiva 83/189 non può in nessun caso essere opposta a singoli.

33. La Commissione sostiene, da un lato, che la sentenza *CIA Security International*, relativa ad una controversia tra singoli, ha accertato l'inapplicabilità di una regolamentazione tecnica adottata in violazione della direttiva 83/189 e che dalla detta sentenza discende che tale inapplicabilità poteva essere fatta valere in una controversia tra singoli. Essa aggiunge che non esistono motivi per cui tale conseguenza dell'inosservanza della direttiva 83/189 non si produca anche in un procedimento per decreto ingiuntivo come quello oggetto della causa a qua.

34. D'altra parte, a suo parere, l'inapplicabilità si impone, nel contempo, in caso di violazione dell'obbligo di notifica sancito all'art. 8 della direttiva 83/189 e in caso di inosservanza dei periodi di rinvio di adozione previsti all'art. 9 della stessa direttiva. Infatti, l'adozione di una regola tecnica nazionale dopo la notifica del progetto ma durante il periodo di sospensione, senza tener conto delle osservazioni o delle altre reazioni della Commissione e degli altri Stati membri, comporterebbe di fatto un rischio di creazione di nuovi ostacoli agli scambi intracomunitari del tutto identico a quello risultante dall'adozione di una regola tecnica nazionale in violazione dell'obbligo di notifica.

35. Il governo italiano, sostenuto dal governo danese, rileva che la Corte ha sì riconosciuto effetto diretto a talune disposizioni delle direttive nel senso che dei singoli, in mancanza di una corretta trasposizione, possono far valere tali disposizioni nei confronti dello Stato membro inadempiente, ma che essa ha altresì dichiarato che estendere tale giurisprudenza all'ambito dei rapporti tra singoli significherebbe riconoscere in capo alla Comunità il potere di emanare norme che facciano sorgere con effetto immediato obblighi a carico di questi ultimi, mentre tale competenza le spetta solo laddove le sia attribuito il potere di adottare regolamenti. Così, risulterebbe dalla giurisprudenza costante della Corte che una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico dei singoli e non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei loro confronti. Non potrebbe derogarsi a tale conclusione sulla base della sentenza *CIA Security International*. Il dispositivo di tale sentenza non sembrerebbe destinato a far cadere il principio secondo il quale una direttiva non può produrre effetto diretto nei rapporti orizzontali tra singoli.

36. Inoltre, i governi italiano, danese e olandese fanno valere, in particolare, che, nella sentenza CIA Security International, la Corte ha unicamente dichiarato che l'inadempimento dell'obbligo di comunicazione sancito all'art. 8 della direttiva 83/189 comporta l'inapplicabilità della regola tecnica interessata. Ora, l'art. 9 della direttiva 83/189 differirebbe sostanzialmente dall'art. 8. Sarebbe l'efficacia del controllo preventivo previsto dall'art. 8 della direttiva 83/189 ad avere determinato tale interpretazione. Invece, l'inapplicabilità in caso di inosservanza degli obblighi di rinvio di adozione previsti all'art. 9 non contribuirebbe all'obiettivo di efficacia del controllo da parte della Commissione. In una situazione del genere, la circostanza che uno Stato membro non abbia rispettato una disposizione procedurale come quella di cui all'art. 9, n. 3, della direttiva 83/189 non potrebbe aver altro effetto se non quello di permettere alla Commissione di proporre un ricorso per inadempimento contro lo Stato inadempiente.

37. Tenuto conto di tali osservazioni, occorre, in primo luogo, esaminare se la conseguenza giuridica dell'inosservanza degli obblighi della direttiva 83/189 sia la stessa per quanto riguarda l'obbligo di rispettare i periodi di rinvio di adozione, conformemente all'art. 9 della direttiva 83/189, e per quanto riguarda l'obbligo di notifica, conformemente all'art. 8 della direttiva 83/189.

38. Al riguardo, si deve ricordare che la sentenza CIA Security International verteva su una regola tecnica non notificata conformemente all'art. 8 della direttiva 83/189, il che spiega perché tale sentenza, nel suo dispositivo, si limiti ad accertare la non applicabilità delle regole tecniche non notificate conformemente a tale articolo.

39. Tuttavia, nell'espone la motivazione che ha condotto a tale accertamento, la Corte ha altresì esaminato gli obblighi derivanti dall'art. 9 della direttiva 83/189. Ora, tale motivazione dimostra che, alla luce dell'obiettivo della direttiva 83/189 nonché della formulazione del suo art. 9, i detti obblighi devono essere trattati allo stesso modo di quelli derivanti dall'art. 8 della stessa direttiva.

40. Così, al punto 40 della sentenza CIA Security International, è stato sottolineato che la direttiva 83/189 è volta a tutelare, mediante un controllo preventivo, la libera circolazione delle merci, che costituisce uno dei fondamenti della Comunità, e che tale controllo è efficace se tutti i progetti di regole tecniche in essa ricompresi devono essere notificati e se l'adozione e l'entrata in vigore delle dette regole - salvo quelle la cui urgenza giustifica un'eccezione - devono essere sospese durante i periodi stabiliti dall'art. 9.

41. Quindi, al punto 41 della stessa sentenza, la Corte ha dichiarato che la notifica e il periodo di rinvio di adozione consentono alla Commissione e agli altri Stati membri di accertare se il progetto di cui trattasi frapponga ostacoli agli scambi in contrasto con il Trattato CE ovvero ostacoli che occorre evitare adottando provvedimenti comuni o armonizzati, nonché di proporre modifiche ai provvedimenti nazionali progettati. Tale procedura consente del resto alla Commissione di proporre o emanare norme comunitarie che disciplinino la materia oggetto della misura progettata.

42. Al punto 50 della sentenza CIA Security International, la Corte ha precisato che lo scopo della direttiva 83/189 non è semplicemente quello di informare la Commissione, ma, in una prospettiva più ampia, quello di eliminare o limitare gli ostacoli agli scambi, di informare gli altri Stati membri delle regolamentazioni tecniche progettate da uno Stato, di concedere alla Commissione e agli Stati membri il tempo necessario per reagire e proporre una modifica che consenta di ridurre le restrizioni alla libera circolazione delle merci derivanti dalla misura progettata e di lasciare alla Commissione il tempo necessario per proporre una direttiva di armonizzazione.

43. La Corte ha proseguito rilevando che il testo degli artt. 8 e 9 della direttiva 83/189 è chiaro, dal momento che essi prevedono una procedura di controllo comunitario dei progetti di regolamentazioni nazionali e la subordinazione della data della loro entrata in vigore al benessere o alla non opposizione della Commissione.

44. Anche al punto 48 della sentenza CIA Security International, dopo aver ricordato che la finalità della direttiva 83/189 è la tutela della libera circolazione delle merci mediante un controllo preventivo e che l'obbligo di notifica costituisce un mezzo essenziale per l'attuazione del detto controllo comunitario, la Corte ha rilevato che l'efficacia di tale controllo sarà ancora maggiore se la

direttiva viene interpretata nel senso che l'inadempimento dell'obbligo di notifica costituisce un vizio procedurale sostanziale atto a comportare l'inapplicabilità ai singoli delle regole tecniche di cui è causa, dalle considerazioni riportate ai punti 40-43 della presente sentenza risulta che l'inosservanza degli obblighi di rinvio di adozione dettati all'art. 9 della direttiva 83/189 costituisce anch'essa un vizio procedurale sostanziale atto a comportare l'inapplicabilità delle regole tecniche.

45. Pertanto, occorre accertare, in secondo luogo, se l'inapplicabilità delle regole tecniche adottate in violazione dell'art. 9 della direttiva 83/189 possa essere fatta valere in un procedimento civile relativo ad una controversia tra singoli su diritti e obblighi di natura contrattuale.

46. Innanzi tutto, occorre constatare che, nell'ambito di un procedimento civile di tale natura, l'applicazione di regole tecniche adottate in violazione dell'art. 9 della direttiva 83/189 può avere l'effetto di ostacolare l'utilizzazione o la commercializzazione di un prodotto non conforme a tali regole.

47. Ciò si verifica così nella fattispecie di cui alla causa principale, dato che l'applicazione della normativa italiana può ostacolare la commercializzazione da parte della Unilever dell'olio extravergine di oliva da essa messo in vendita.

48. Occorre poi ricordare che l'inapplicabilità come conseguenza giuridica della violazione dell'obbligo di notifica è stata pronunciata, nella sentenza CIA Security International, nel dare soluzione a questioni pregiudiziali proposte nell'ambito di un procedimento relativo ad una controversia tra imprese concorrenti basata su disposizioni nazionali che vietavano le pratiche commerciali sleali.

49. Infatti, discende dalla giurisprudenza della Corte che l'inapplicabilità di una regola tecnica non notificata conformemente all'art. 8 della direttiva 83/189 può essere fatta valere in una controversia tra singoli per i motivi menzionati ai punti 40-43 della presente sentenza. Lo stesso vale per quanto riguarda l'inosservanza degli obblighi sanciti dall'art. 9 della stessa direttiva e non vi è motivo, a questo proposito, di trattare in maniera diversa controversie tra singoli in materia di concorrenza sleale, come nella causa CIA Security International, e controversie tra singoli vertenti su diritti ed obblighi di natura contrattuale, come nella controversia oggetto della causa a qua.

50. Se è vero, come hanno rilevato i governi italiano e danese, che una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un singolo e non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti (v. sentenza 14 luglio 1994, causa C-91/92, Faccini Dori, Racc. pag. I-3325, punto 20), tale giurisprudenza non si applica in una fattispecie in cui l'inosservanza dell'art. 8 o dell'art. 9 della direttiva 83/189, che costituisce un vizio procedurale sostanziale, comporta l'inapplicabilità della regola tecnica adottata in violazione di uno di tali articoli.

51. In una fattispecie del genere, contrariamente all'ipotesi della mancata trasposizione delle direttive cui si applica la giurisprudenza menzionata da tali due governi, la direttiva 83/189 non definisce in alcun modo il contenuto sostanziale della norma giuridica sulla base della quale il giudice nazionale deve risolvere la controversia dinanzi ad esso pendente. Essa non crea né diritti né obblighi per i singoli.

52. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre risolvere la questione nel senso che al giudice nazionale, nell'ambito di un procedimento civile relativo ad una controversia tra singoli vertente su diritti ed obblighi di natura contrattuale, compete la disapplicazione di una regola tecnica nazionale adottata durante un periodo di rinvio di adozione previsto all'art. 9 della direttiva 83/189.

Sulle spese

Le spese sostenute dai governi italiano, belga, danese e olandese nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulla questione sottoposta dal Pretore di Milano con ordinanza 6 novembre 1998, dichiara:

Al giudice nazionale, nell'ambito di un procedimento civile relativo ad una controversia vertente su diritti ed obblighi di natura contrattuale, compete la disapplicazione di una regola tecnica nazionale adottata durante un periodo di rinvio di adozione previsto all'art. 9 della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 marzo 1994, 94/10/CE, recante seconda modifica sostanziale della direttiva 83/189.

Rodríguez Iglesias
Sevón
Schintgen
Kapteyn
Gulmann
Puissochet
RagnemalmWatheletSkouris

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 26 settembre 2000.

Il cancelliere
Il presidente
R. Grass
G.C. Rodríguez Iglesias

1: Lingua processuale: l'italiano.

Pagina 5: [17] Commento [A20]

Autore

27/04/2005 18.28.00

Apparecchi di puro trattenimento. Previsto un periodo transitorio e un nulla osta provvisorio

Pubblicata la circolare **Circ. n. 1/COA/ADI/2005** concernente la nuova disciplina per gli apparecchi di cui all'Art.110, comma 7, TULPS come modificata con la legge 30 dicembre 2004, n.311 (legge finanziaria 2005). Normativa sugli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S (9 febbraio 2005) AAMS ha previsto per gli apparecchi del comma 7, quelli di puro trattenimento, un periodo transitorio durante il quale si procede al rilascio di un nulla osta provvisorio d'esercizio e di distribuzione.

Pagina 5: [18] Commento [E21]

Eugenio

11/04/2005 12.55.00

<http://europa.eu.int/comm/enterprise/tris/pisa/app/search/index.cfm?fuseaction=getdraft&inum=1184838>

Italia	2005/66/I	Decreto interdirettoriale recante: "Regole tecniche di produzione e metodologie di verifica tecnica degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 7 del Testo Unico delle leggi di Pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.)"	24-MAY-05	[Chiuso]
--------	---------------------------	--	-----------	----------

Pagina 5: [19] Commento [E22]

Eugenio

08/04/2005 19.33.00

<http://europa.eu.int/comm/enterprise/tris/pisa/app/search/index.cfm?fuseaction=getdraft&inum=1191457>

Italia	2005/136/I	Decreto interdirettoriale recante: "Regole tecniche di produzione e metodologie di verifica tecnica degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 7 del Testo Unico delle leggi di Pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.)"	27-JUN-05	27-JUN-05
--------	----------------------------	--	-----------	-----------

Pagina 5: [20] Commento [E23]

Eugenio

08/04/2005 19.33.00

Modificato il decreto delle omologhe degli apparecchi comma 7

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DECRETO

Regole tecniche di produzione e metodologie di verifica tecnica degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 7, del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO
D'INTESA CON
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

(omissis)

Decreta:

Articolo 1
Finalità e definizioni

1. Il decreto, relativamente agli apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S., ha per oggetto la specificazione delle relative caratteristiche tecniche e modalità di funzionamento, ai fini della produzione od importazione.
2. Ai soli fini del presente decreto, si intendono:
 - a) per produttore, colui che professionalmente costruisce, realizzando un prodotto finito in ogni sua parte, apparecchi automatici, semiautomatici od elettronici, da intrattenimento o da gioco di abilità, pronti per essere impiegati sul territorio nazionale;
 - b) per importatore, colui che immette in libera pratica, ovvero introduce nel territorio nazionale, per essere ivi impiegati, apparecchi automatici, semiautomatici od elettronici, da divertimento ed intrattenimento, finiti in ogni loro parte; è assimilato all'importatore l'operatore estero che immette in libera pratica ovvero comunque introduce nel territorio nazionale, per essere ivi impiegati, i citati apparecchi da divertimento ed intrattenimento, finiti in ogni loro parte, il quale abbia stabilito in Italia una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile a norma degli articoli 2197 ovvero 2506 del codice civile (dal 1° gennaio 2004, art. 2508);
 - c) per apparecchio, il complesso di dispositivi destinati al gioco comprensivo, tra l'altro, della struttura esterna, di eventuali periferiche di gioco, del dispositivo di inserimento delle monete, dei componenti, programmi e schede di gioco, dei circuiti elettronici, nonché dei dispositivi di rilascio all'esterno di oggettistica, se previsti dalla tipologia dell'apparecchio;
 - d) per abilità, la capacità fisica, mentale o strategica richiesta al giocatore per il conseguimento del risultato del gioco;
 - e) per costo della partita, il valore espresso in euro per ciascuna partita;
 - f) per codice identificativo, il codice univoco, in formato alfanumerico di 11 bytes, rilasciato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
 - g) per scheda di gioco, l'insieme dei circuiti elettronici nei quali risiedono il "codice eseguibile" del software di gioco, programmi e dati nonché le interfacce di collegamento delle periferiche;
 - h) per immodificabilità, la non modificabilità né alterabilità delle caratteristiche tecniche nonché delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi;
 - i) per manomissione, l'alterazione o il danneggiamento di uno o più dei dispositivi di protezione

- della scheda di gioco o degli altri componenti dell'apparecchio;
- j) per codice sorgente del software, un programma dell'apparecchio, redatto in un linguaggio di programmazione;
- k) per manutenzione straordinaria, la serie di interventi necessari a ripristinare le caratteristiche tecniche dell'apparecchio, le relative modalità di funzionamento e quelle di distribuzione dei premi ove previsti;
- l) per dispositivo a rulli, rulli fisici rivestiti da strisce plastificate raffiguranti simboli diversi in sequenza preordinata, comandati da motori passo passo e da foto-ottiche in grado di rilevarne la posizione di arresto;
- m) per dispositivo a led od ottico, il dispositivo costituito da una matrice a led od ottica che si accende simulando immagini, rotazioni, ovvero spostamenti su linee di ogni tipo;
- n) per rulli virtuali, la simulazione a video ovvero tramite dispositivi a led od ottici del funzionamento di dispositivi a rulli;
- o) per partita, l'intervallo di tempo che intercorre tra il momento nel quale, tramite l'azione del giocatore, il gioco ha inizio ed il momento nel quale termina con conseguimento di un risultato.
- p) per premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, premi consistenti in prodotti di valore non superiore a 20 volte il costo della partita;

CAPO I REGOLE TECNICHE DI PRODUZIONE

Articolo 2

Requisiti obbligatori degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 7, lettera a) del T.U.L.P.S..

1. Gli apparecchi di cui al presente articolo:

- a) prevedono il funzionamento con modalità elettromeccaniche attraverso la presenza di componenti elettroniche che azionano dispositivi meccanici indispensabili per l'esecuzione del gioco; la sola presenza di dispositivi utilizzati dal giocatore per interagire con l'apparecchio (pulsanti, joystick, ecc.) nonché quelli di erogazione dei premi non contribuiscono alle caratteristiche elettromeccaniche dell'apparecchio;
- b) sono privi di video e di altri strumenti per visualizzare immagini inerenti al gioco;
- c) sono privi di dispositivi a rulli, rulli virtuali ovvero di dispositivi a led od ottici, inerenti alle fasi di gioco;
- d) si basano su modalità di gioco tramite le quali il giocatore esprime la sua abilità;
- e) sono attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche di valore prefissato non superiore ad un euro per ciascuna partita;
- f) distribuiscono, direttamente ed immediatamente dopo la conclusione della partita tramite dispositivi di erogazione, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica contenuti all'interno dell'apparecchio di gioco e visibili dal giocatore, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie;
- g) non consentono l'accumulo di punti tramutabili in crediti a favore del giocatore per prolungamenti o ripetizioni di partite ovvero usufruibili in partite successive;
- h) prevedono meccanismi i quali rendano impossibile l'alterazione, sotto qualsiasi forma, delle memorie elettroniche o delle componenti meccaniche che determinano il funzionamento, le modalità di gioco od il suo risultato; tali meccanismi devono prevedere il blocco del funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, l'impiego di dispositivi che impediscano l'accesso alla memoria e ne segnalino le manomissioni, anche solo tentate;
- i) non devono prevedere meccanismi di qualsiasi natura, diversi dai comandi a disposizione del giocatore, per l'effettuazione del gioco che possano influenzare, anche indirettamente, l'andamento del gioco stesso, il relativo punteggio e l'erogazione dei premi;
- j) devono essere identificabili attraverso il codice identificativo apposto su un supporto dotato di caratteristiche che assicurino l'inalterabilità, posizionato all'esterno dell'apparecchio o, in alternativa, all'interno in modo visibile dall'esterno;
- k) sono accompagnati dalla scheda esplicativa, di cui al successivo art. 4 e dal registro delle manutenzioni, di cui al successivo art. 5.

2. Per gli apparecchi di cui al presente articolo non sono ammessi:

- a) il gioco del poker o comunque giochi che riproducano, anche in parte, le sue regole fondamentali;
- b) giochi quali roulette, ventuno, sette e mezzo, dadi in tutte le forme, black jack, chemin de fer, baccarat e altri giochi d'azzardo di cui all'art. 110, comma 5 del T.U.L.P.S. o che, comunque, riproducano, anche in parte, le loro regole fondamentali;
- c) giochi di contenuto ritenuto osceno o violento.

Articolo 3

Requisiti obbligatori degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 7, lettera c) del T.U.L.P.S..

1. Gli apparecchi di cui al presente articolo, il cui costo per partita può essere superiore a 0,50 Euro:

- a. dispongono di una scheda di gioco;
- b. prevedono modalità di gioco basate esclusivamente sulla abilità del giocatore;
- c. possono consentire il gioco in contemporanea tra più giocatori attraverso apparecchi multipostazione ovvero tramite apparecchi singoli fisicamente e strettamente connessi;
- d. sono ammessi dispositivi periferici utilizzabili dal giocatore per interagire con l'apparecchio;
- e. sono privi di dispositivi a rulli, rulli virtuali ovvero di dispositivi a led od ottici, atti a visualizzare fasi di gioco;
- f. non prevedono la distribuzione di premi o l'erogazione di vincite di qualsiasi natura;
- g. non consentono la ripetizione della partita né l'accumulo di punti tramutabili in crediti a favore del giocatore per ripetizione di partite ovvero usufruibili in partite successive;**
(vecchio testo: g. possono prevedere giochi con livelli di difficoltà selezionabili esclusivamente da parte del giocatore e, comunque, superabili solo attraverso l'abilità acquisita dal giocatore);
- h. prevedono meccanismi i quali rendano impossibile l'alterazione, sotto qualsiasi forma, delle memorie elettroniche o delle componenti meccaniche che determinano il funzionamento, le modalità di gioco od il suo risultato; tali meccanismi devono prevedere il blocco del funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, l'impiego di dispositivi che impediscano l'accesso alla memoria e ne segnalino le manomissioni, anche solo tentate;
- i. non devono prevedere meccanismi di qualsiasi natura, diversi dai comandi a disposizione del giocatore, per l'effettuazione del gioco che possano influenzare, anche indirettamente, l'andamento del gioco stesso ed il relativo punteggio;
- j. devono essere identificabili attraverso il codice identificativo apposto su un supporto dotato di caratteristiche che assicurino l'inalterabilità, posizionato all'esterno dell'apparecchio o, in alternativa, all'interno in modo visibile dall'esterno;
- k. sono accompagnati dalla scheda esplicativa, di cui al successivo art. 4 e dal registro delle manutenzioni, di cui al successivo art. 5.

2. Per gli apparecchi di cui al presente articolo non sono ammessi:

- a) il gioco del poker o comunque giochi che riproducano, anche in parte, le sue regole fondamentali;
- b) giochi quali roulette, ventuno, sette e mezzo, dadi in tutte le forme, black jack, chemin de fer, baccarat e altri giochi d'azzardo di cui all'art. 110, comma 5 del T.U.L.P.S. o che, comunque, riproducano, anche in parte, le loro regole fondamentali;
- c) giochi contenenti immagini o altri contenuti ritenuti osceni o violenti.

Articolo 4

Scheda esplicativa

1. Per ogni modello di apparecchio, i produttori o gli importatori predispongono, sia in formato cartaceo che elettronico (CD o DVD), la scheda esplicativa riportante le caratteristiche tecniche, nella quale sono contenuti:

- a) il nome commerciale del modello di apparecchio nonchè del gioco o dei giochi in esso contenuti;
- b) i dati identificativi del produttore o dell'importatore;
- c) gli estremi della certificazione di conformità dell'esemplare sottoposto a verifica tecnica alle prescrizioni di idoneità al gioco lecito;
- d) le regole che governano il gioco o i giochi con la descrizione analitica e fotografica delle diverse fasi in cui si articola la sequenza del gioco o dei giochi e, per gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, lettera a) del T.U.L.P.S., le relative modalità di vincita dei premi;
- e) la descrizione dell'eventuale modalità di connessione fisica ad altri apparecchi e relative modalità realizzative nonché la descrizione dell'eventuale presenza di multipostazioni;
- f) le caratteristiche esterne dell'apparecchio, inclusa una foto a colori di formato non inferiore a cm. 13 x 18;
- g) la descrizione delle caratteristiche tecniche dell'apparecchio, delle modalità di funzionamento e, per gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, lettera a), del T.U.L.P.S., delle modalità di distribuzione dei premi;
- h) la descrizione tecnica dei dispositivi e dei meccanismi previsti a garanzia dell'immodificabilità nonché di quelli di segnalazione della manomissione;
- i) lo schema elettrico dell'apparecchio, comprensivo anche delle periferiche di gioco nonché dei dispositivi e dei meccanismi previsti a garanzia dell'immodificabilità e di segnalazione della manomissione;
- j) i certificati di sicurezza esigibili (marchiatura CE).

Articolo 5 Registro delle manutenzioni

1. Per ciascun apparecchio di cui al presente decreto deve essere predisposto e conservato il registro delle manutenzioni, unitamente alla scheda esplicativa in formato cartaceo.
2. Il registro delle manutenzioni deve riportare l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria, evidenziando, per ciascuno:
 - a) l'oggetto dell'intervento;
 - b) le parti ed i dispositivi interessati;
 - c) la data di effettuazione;
 - d) i dati identificativi del soggetto che ha operato l'intervento.

Articolo 6 Informazioni al pubblico

1. Esternamente a ciascun apparecchio di cui al presente decreto devono essere chiaramente visibili, espressi in lingua italiana:
 - a) il costo della partita;
 - b) le regole del gioco;
 - c) l'età minima del giocatore, consigliata per l'utilizzo del gioco.

CAPO II VERIFICA TECNICA

Articolo 7 Obiettivi della verifica tecnica

1. La verifica tecnica, prevista dall'articolo 38, comma 3, della legge n. 388 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, consiste nelle attività dirette ad accertare la conformità di un esemplare di modello di apparecchio alle prescrizioni di idoneità al gioco lecito, ai fini della

successiva produzione od importazione. La verifica tecnica riscontra il rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4, 5 e 6.

2. AAMS, ai fini dell'effettuazione delle attività di cui al comma 1, può stipulare apposite convenzioni anche con gli Organismi di certificazione ed ispezione aventi i requisiti previsti per la verifica tecnica degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.;

(vecchio testo: 2. AAMS, ai fini dell'effettuazione delle attività di cui al comma 1, può stipulare apposite convenzioni anche con gli Organismi di certificazione ed ispezione aventi le caratteristiche di cui all'art. 7 del decreto 4 dicembre 2003 del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza;)

3. Nel caso in cui la verifica tecnica abbia esito positivo, AAMS rilascia certificazione di conformità del modello di apparecchio oggetto della verifica stessa, ai fini della successiva produzione od importazione;

4. Gli oneri specificamente connessi alle attività di verifica tecnica restano a carico dei soggetti richiedenti.

Articolo 8

Metodologie della verifica tecnica

1. Le metodologie utilizzabili per la verifica tecnica di un esemplare di modello di apparecchio sono le seguenti:

- a) prove, anche mediante strumenti e procedure di simulazione;
- b) esame del codice sorgente del software;
- c) controllo visivo;
- d) controllo documentale.

2. L'esame del codice sorgente consiste in:

- a. ispezione del codice sorgente ("code inspection"), finalizzata alla verifica del corretto funzionamento dell'apparecchio;
- b. controllo della congruità tra codice sorgente e codice eseguibile mediante confronto binario dei due codici o mediante algoritmi numerici.

3. In sede di esame del codice sorgente del software è ammessa la presenza di persona formalmente incaricata dal produttore od importatore, la quale custodisce il codice stesso per il tempo necessario all'esame.

4. Nell'effettuazione della verifica tecnica possono essere impiegate eventuali metodologie alternative, adottate in conformità a norme tecniche nazionali degli Stati membri dell'Unione europea o di paesi EFTA che sono parti contraenti dell'accordo SEE, purchè le stesse assicurino un livello di sicurezza equivalente a quello garantito dalle previsioni di cui agli articoli 7 e 8.

CAPO III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 9

Norme transitorie e finali

1. E' abrogato il decreto 11 marzo 2003 concernente la definizione delle regole tecniche previste dall'art. 22, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relative agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S.

2. Gli apparecchi per i quali sono stati rilasciati nulla osta antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto devono, entro 6 mesi dalla sua adozione, conformarsi alle regole ed alle procedure del presente provvedimento.

(vecchio testo: 2. Con provvedimento del Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato saranno definite le modalità idonee a rendere conformi alle regole tecniche di cui al presente decreto gli apparecchi per i quali sono stati rilasciati nulla osta antecedentemente all'entrata in vigore del decreto stesso.)

3. Per gli apparecchi di cui al comma 2, entro lo stesso termine di 6 mesi, decadono i relativi nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio.

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

21 aprile 2005 (*)

«Direttiva 83/189/CEE – Procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche – Obbligo di comunicare i progetti di regole tecniche – Disciplina nazionale in materia di giochi d’azzardo e di lotterie – Giochi automatici – Divieto di organizzare giochi su macchine automatiche che non versano direttamente le vincite – Macchine del tipo “ruota della fortuna” – Nozione di “regola tecnica”»

Nel procedimento C-267/03,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dallo Högsta domstolen (Svezia) con decisione 10 aprile 2003, pervenuta in cancelleria il 18 giugno 2003, nel procedimento penale a carico di

Lars Erik Staffan Lindberg,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dai sigg. C.W.A. Timmermans (relatore), presidente di sezione, C. Gulmann, R. Schintgen, G. Arestis e J. Klucka, giudici,

avvocato generale: sig. F.G. Jacobs

cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto

vista la fase scritta e in seguito all’udienza del 7 ottobre 2004,

viste le osservazioni scritte presentate:

- per il sig. Lindberg, dal sig. C.-G. Tauson, advokat;
- per il governo svedese, dal sig. A. Kruse, in qualità d’agente;
- per il governo francese, dalla sig.ra R. Loosli-Surrans, in qualità d’agente;
- per il governo portoghese, dal sig. L. Fernandes e dalla sig.ra A.P. Barros, in qualità di agenti, assistiti dal sig. J. da Cruz Vilaça, advogado;
- per il governo del Regno Unito, dal sig. K. Manji, in qualità d’agente, assistito dalla sig.ra M. Demetriou, barrister;
- per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra L. Ström van Lier, in qualità d’agente,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 dicembre 2004,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di decisione pregiudiziale ha ad oggetto l’interpretazione dell’art. 1 della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, riguardante una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 109, pag. 8), come modificata dalla direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 23 marzo 1994, 94/10/CE (GU L 100, pag. 30; in prosieguo: «la direttiva»).

2 Tale domanda è stata formulata nell’ambito di un procedimento penale a carico del sig. Lindberg, accusato di aver violato la legislazione svedese sulle lotterie organizzando per il pubblico giochi d’azzardo illeciti con l’impiego di talune macchine da gioco automatiche.

Ambito normativo

Disciplina comunitaria

3 L'art. 1 della direttiva 83/189 così dispone:

«Ai sensi della presente direttiva si intende per:

- 1) "prodotto": i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli (...);
- 2) "specificazione tecnica": una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità.

(...)

- 3) "altro requisito": un requisito diverso da una specificazione tecnica, prescritto per un prodotto per motivi di tutela, in particolare dei consumatori o dell'ambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione, quali le sue condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione;

(...)

- 9) "regola tecnica": una specificazione tecnica o altro requisito, comprese le relative disposizioni amministrative, la cui osservanza sia obbligatoria de jure o de facto per la commercializzazione o l'utilizzazione in uno Stato membro o in una parte rilevante di esso, nonché le disposizioni legislative regolamentari ed amministrative degli Stati membri, ad esclusione di quelle menzionate nell'art. 10, intese a vietare la fabbricazione, la commercializzazione o l'utilizzazione di un prodotto.

(...)

- 10) "progetto di regola tecnica": il testo di una specificazione tecnica o di un altro requisito, comprendente anche disposizioni amministrative, elaborato per adottarlo o farlo adottare come regola tecnica e che si trovi in una fase preparatoria in cui sia ancora possibile apportarvi emendamenti sostanziali».

4 Gli artt. 8 e 9 della direttiva 83/189 fanno obbligo agli Stati membri, da un lato, di comunicare alla Commissione i progetti di regole tecniche rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva stessa, salvo si tratti di una semplice trasposizione integrale di una norma internazionale o europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma rilevante, e, dall'altro, di rinviare di vari mesi l'adozione di tali progetti per consentire alla Commissione di verificare se i medesimi siano compatibili con il diritto comunitario o di proporre in materia una direttiva, un regolamento o una decisione.

Normativa svedese

Il codice penale

5 Il capitolo 16 del codice penale (brottsbalken; in prosieguo: il «codice penale svedese») contiene l'art. 14, secondo cui è colpevole del reato di organizzazione di giochi d'azzardo illeciti, ed è punito con un'ammenda o con la reclusione sino a due anni, colui che organizza illegalmente per il pubblico giochi o attività analoghe, quando il risultato degli stessi è determinato in tutto o in parte sostanziale dal caso, e quando l'attività, in relazione alla sua natura, all'entità economica delle puntate e ad altre circostanze, risulta rischiosa per il giocatore oppure atta a procurare a chi l'organizza un profitto economicamente rilevante.

La legislazione in materia di lotterie

6 Prima dell'adozione della legge sulle lotterie [lotterilagen (1994:1000), SFS 1994, n. 1000, in prosieguo, la «legge sulle lotterie»], entrata in vigore il 1° gennaio 1995, il regolamento (1979:207) sulle

lotterie [lotteriförordningen (1979:207), SFS 1979, n. 207], applicabile dal 1° gennaio 1979, e successivamente la legge (1982:1011) sulle lotterie [lotterilagen (1982:1011), SFS 1982, n. 1011], entrata in vigore il 1° gennaio 1984, vietavano l'organizzazione di giochi automatici, tranne che a bordo delle navi che effettuavano collegamenti internazionali.

7 L'art. 3 della legge sulle lotterie così dispone:

«Ai sensi della presente legge, il termine 'lotteria' indica un'attività con la quale uno o più partecipanti, con o senza puntata, possono aggiudicarsi una vincita di valore superiore a quella di qualsiasi altro partecipante mediante:

- 1) tiro a sorte, indovino, scommessa e altri procedimenti analoghi;
- 2) giochi di fiera;
- 3) gioco del lotto, giochi automatici, roulette, dadi, carte, lettere a catena e altri giochi analoghi.

(...).».

8 L'art. 6 della legge sulle lotterie prevede quanto segue:

«Ai sensi della presente legge, i giochi automatici sono rappresentati dalle seguenti macchine da gioco meccaniche o automatiche:

- 1) i "varuspelsautomat", macchine che versano le vincite sotto forma di prodotti e in cui le possibilità di vincita dipendono in tutto o in parte dal caso;
- 2) i "penningautomat", macchine che versano le vincite in denaro e in cui le possibilità di vincita dipendono in tutto o in parte dal caso;
- 3) i "värdeautomat", macchine che versano le vincite sotto forma di buoni, gettoni o simili e in cui le possibilità di vincita dipendono in tutto o in parte dal caso;
- 4) gli "skicklighetsautomat", macchine che versano le vincite in denaro e in cui le possibilità di vincita dipendono in tutto o in parte dalla destrezza dei giocatori».

9 Ai sensi dell'art. 9 della legge sulle lotterie:

«Salvo che la presente legge disponga altrimenti, le lotterie possono essere organizzate solo previa autorizzazione».

10 Ai sensi dell'art. 54, n. 1, punto 1, della legge sulle lotterie, colui che con dolo o colpa grave organizza illegalmente lotterie è punito con un'ammenda o con la reclusione sino a sei mesi.

11 Dalla decisione di rinvio emerge che, con l'entrata in vigore della legge sulle lotterie, i giudici svedesi si sono quasi immediatamente trovati di fronte a problemi di delimitazione del campo d'applicazione di tale legge.

12 In particolare, si è posto il problema di chiarire se la categoria di giochi automatici denominati «lyckohjulsspel» rientrasse nell'ambito d'applicazione della legge sulle lotterie. Tali giochi, del tipo «fruktspel», cioè slot machines senza braccio, ovvero giochi di poker, sono caratterizzati dal fatto che le vincite non sono versate direttamente dalla macchina, bensì sono consegnate manualmente su richiesta del giocatore.

13 A tale proposito, numerosi giudici svedesi, tra cui talune corti d'appello, hanno stabilito che in forza di tale caratteristica i «lyckohjulsspel» non rientravano in alcuna delle categorie di giochi automatici di cui all'art. 6 della legge sulle lotterie, e che essi non potevano neppure essere qualificati come «altri giochi analoghi» ai sensi dell'art. 3, punto 3, di quest'ultima. Secondo tale giurisprudenza, detti giochi non rientravano nell'ambito d'applicazione della legge citata.

14 Secondo quanto riferito nella decisione di rinvio, il governo svedese, in considerazione di tale giurisprudenza, ha proposto una modifica della legge sulle lotterie per far sì che i «lyckohjulsspel» rientrassero nella nozione di giochi automatici ai sensi degli artt. 3, punto 3, e 6 di tale legge.

15 Con la legge (1996:1168) di modifica della legge sulle lotterie [lag om ändring i lotterilagen (1996:1168), SFS 1996, n. 1168, in prosieguo: la «legge del 1996»], entrata in vigore il 1° gennaio 1997, tale proposta governativa è stata accolta dal Riksdag (Parlamento svedese).

16 La legge del 1996 ha inserito una parte introduttiva nell'art. 6 della legge sulle lotterie, che così recita:

«Ai sensi della presente legge, i giochi automatici sono costituiti da macchine da gioco meccaniche o automatiche.

(...)».

17 La legge del 1996 ha inoltre inserito nella legge sulle lotterie l'art. 24 bis, il quale così dispone:

«I soli giochi automatici suscettibili di autorizzazione sono i “varuspelsautomat”, i “penningautomat”, i “värdeautomat” e gli “skicklighetsautomat”».

18 Dal citato art. 24 bis della legge sulle lotterie emerge che, non potendo essere autorizzati, i «lyckohjulsspel» sono vietati in Svezia in base a tale legge.

19 Nel 1999 sono state apportate altre modifiche alla legge sulle lotterie, in particolare per quanto riguarda il regime dei «varuspelsautomat», mediante la legge (1999:358) che modifica la legge sulle lotterie [lag om ändring i lotterilagen (1999:358), SFS 1999, n° 358, in prosieguo: la «legge del 1999»].

Causa principale e questioni pregiudiziali

20 Con sentenza 16 giugno 1996 del Ljungby tingsrätt (Tribunale di primo grado di Ljungby), confermata in appello dalla sentenza 31 ottobre 2000 del Göta hovrätt (corte d'appello di Göta), il sig. Lindberg è stato dichiarato colpevole del delitto di organizzazione di giochi d'azzardo illeciti ed è stato condannato a pagare un'ammenda giornaliera di SEK 150 per 80 giorni.

21 Gli è stato contestato di aver organizzato, senza autorizzazione, tra il 1° gennaio 1997 e il 20 aprile 1998, talune lotterie pubbliche che presentavano un aspetto di rischio ai sensi del capitolo 16, art. 14, del codice penale svedese. Si trattava di giochi d'azzardo rientranti nella categoria dei «lyckohjulsspel», organizzati nei locali del chiosco Ingvars a Älmhult.

22 Il sig. Lindberg ha impugnato la sentenza pronunciata dal Göta hovrätt dinanzi allo Högsta domstolen (Corte suprema).

23 Nell'atto d'impugnazione egli ha chiesto, innanzitutto, la revoca delle sanzioni applicategli e, in secondo luogo, che il delitto ascrittogli fosse qualificato come semplice contravvenzione alla legge sulle lotterie, con riduzione del numero di giorni per i quali egli era tenuto al pagamento di un'ammenda.

24 Egli ha affermato, in particolare, che le disposizioni della legge del 1996, nella parte in cui introducono il divieto, applicabile a partire dal 1° gennaio 1997, di far uso dei «lyckohjulsspel», rappresentano regole tecniche ai sensi della direttiva 83/189, le quali, non essendo state notificate alla Commissione da parte delle autorità svedesi prima della loro entrata in vigore, non gli sono validamente opponibili.

25 Nella sua decisione di rinvio, lo Högsta domstolen fa riferimento alle conclusioni scritte depositate dal procuratore generale presso tale giurisdizione (in prosieguo: il «procuratore generale»). Tali conclusioni possono essere così sintetizzate.

26 Secondo il procuratore generale, per stabilire se l'organizzazione di giochi d'azzardo da parte del sig. Lindberg sia o meno illecita si deve far riferimento esclusivamente alla disciplina sulle lotterie, in quanto le attività che, ai sensi di quest'ultima, beneficiano di un'autorizzazione ovvero sono dispensate dall'autorizzazione non possono essere soggette al capitolo 16, art. 14, del codice penale svedese.

27 Dopo aver ricordato le circostanze nelle quali è intervenuta l'adozione della legge del 1996, indicate ai punti 11-15 della presente sentenza, il procuratore generale rileva che, all'epoca dell'adozione della legge sulle lotterie, il regno di Svezia non era ancora membro dell'Unione Europea e rileva, in proposito, che la direttiva 83/189 non prevede l'obbligo retroattivo di notificare disposizioni già adottate.

28 Esso precisa tuttavia che, all'epoca dell'adozione della legge del 1996, il Regno di Svezia era divenuto membro dell'Unione europea.

29 Il procuratore generale rileva che il progetto del governo svedese, poi divenuto la legge del 1996, non è stato notificato alla Commissione ai sensi della direttiva 83/189, ma che, in seguito, sono emerse incertezze in merito all'obbligo di effettuare una siffatta notifica.

30 Il governo svedese avrebbe ritenuto che una tale notifica non era necessaria in quanto la legge sulle lotterie disciplinava già i «lyckohjulsspel», poiché tali giochi rientrano nella nozione di «altri giochi analoghi» di cui all'art. 3, punto 3, della legge citata. Pertanto, la legge del 1996 si sarebbe limitata ad esplicitare la volontà del legislatore e non avrebbe quindi apportato alcuna modifica sostanziale all'ambito d'applicazione della legge sulle lotterie.

31 Tuttavia, in un parere del 29 gennaio 2001, il Kommerskollegium (consiglio del commercio svedese), consultato a tal fine del governo svedese, sarebbe giunto alla conclusione opposta.

32 A causa di questa incertezza, il governo svedese avrebbe proposto di abrogare le leggi del 1996 e del 1999 e di riprendere le modifiche da queste apportate alla legge sulle lotterie in una nuova proposta di legge, la quale sarebbe stata notificata alla Commissione ai sensi della direttiva 83/189.

33 Tale proposta di legge sarebbe stata poi accolta dal legislatore svedese, divenendo così la legge (2001:1045), che modifica la legge sulle lotterie [lag om ändring i lotterilagen (2001:1045), SFS 2001, n. 1045], entrata in vigore il 1° gennaio 2002.

34 Il procuratore generale ritiene che sia certamente sostenibile l'interpretazione del governo svedese, secondo cui le modifiche apportate dalla legge del 1996 alla legge sulle lotterie non dovevano essere notificate alla Commissione ai sensi della direttiva 83/189, in quanto non comportanti alcuna modifica sostanziale della disciplina sulle lotterie. Vi sarebbero infatti ragioni per ritenere che i «lyckohjulsspel» rientrino nella categoria degli «altri giochi analoghi» di cui all'art. 3, punto 3, di quest'ultima legge. La lettera di tale disposizione deporrebbe chiaramente in tal senso.

35 Tuttavia, l'esame complessivo delle questioni rilevanti porterebbe piuttosto ad ammettere l'esistenza di un obbligo di notifica ai sensi della direttiva 83/189. I lavori preparatori della legge sulle lotterie preciserebbero, infatti, che la categoria degli «altri giochi analoghi» si riferiva solamente alle «lettere a catena» di cui alla stessa disposizione. Si dovrebbe inoltre tener conto del fatto che il parlamento svedese ha abrogato le modifiche apportate dalla legge del 1996 alla legge sulle lotterie, le quali sono entrate nuovamente in vigore dopo essere state notificate alla Commissione, come rilevato al punto 32 della presente sentenza.

36 Ciò significherebbe che, a seguito delle modifiche citate, i «lyckohjulsspel» sono stati qualificati come giochi automatici soggetti alla legge sulle lotterie, e che in quest'ultima è stato introdotto un nuovo esplicito divieto relativo ai giochi automatici diversi da quelli elencati all'art. 6 della legge in esame.

37 Orbene, l'omissione della notifica di un siffatto divieto significherebbe che quest'ultimo non è opponibile ai privati. Il procuratore generale afferma, in proposito, che le norme e le regolamentazioni tecniche relative ai giochi automatici rientrano nell'ambito d'applicazione della direttiva 83/189, e che quest'ultima non prevede alcuna esplicita eccezione all'obbligo di notifica in caso di modifiche marginali ovvero di chiarimenti relativi a tali norme.

38 Alla luce di tali elementi, il procuratore generale afferma di non opporsi, nella fattispecie, all'annullamento delle sanzioni imposte al sig. Lindberg con riferimento al delitto di organizzazione di giochi d'azzardo illeciti.

39 In tali circostanze, lo Högsta domstolen ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

- «1) Se l'introduzione nella normativa nazionale del divieto di impiego di un prodotto costituisca una regola tecnica che deve essere notificata ai sensi della direttiva [83/189].
- 2) Se l'introduzione nella normativa nazionale del divieto di un servizio che influisce sull'impiego di un prodotto costituisca una regola tecnica che deve essere comunicata secondo la direttiva [83/189].
- 3) Se la ridefinizione nella normativa nazionale di un servizio collegato alla costruzione di un prodotto costituisca una regola tecnica tale da dover essere comunicata secondo la direttiva [83/189], qualora la nuova definizione influisca sull'impiego del prodotto.

- 4) Quale effetto abbiano sull'obbligo di comunicazione ai sensi della direttiva circostanze quali
- il passaggio nella normativa nazionale dall'obbligo di autorizzazione al divieto,
 - il maggior o minor valore del prodotto/servizio,
 - l'estensione del mercato del prodotto/servizio,
 - l'effetto di nuove disposizioni nazionali sull'impiego, cioè se l'effetto sia un divieto assoluto di impiego oppure se l'impiego sia vietato o limitato rispetto ad uno dei possibili settori di impiego».

Osservazioni preliminari

40 Si deve preliminarmente rilevare che, come emerge dai motivi della decisione di rinvio, il giudice del rinvio si chiede se rientrano nell'ambito d'applicazione della direttiva 83/189 le disposizioni nazionali della legge sulle lotterie, come modificata dalla legge del 1996 (in prosieguo: la «legge sulle lotterie modificata»), entrate in vigore il 1° gennaio 1997, laddove introducono il divieto di organizzare giochi d'azzardo che impiegano una macchina da gioco automatica, cioè i «lyckohjulsspel» di cui trattasi nella causa principale. La macchina in questione è essenzialmente caratterizzata dal fatto che le vincite non sono versate direttamente dalla macchina, bensì sono consegnate manualmente su richiesta del giocatore.

41 Il governo svedese afferma tuttavia che, nella sua versione iniziale, la legge sulle lotterie conteneva già un siffatto divieto e che la legge del 1996 si è limitata a chiarire tale divieto. Orbene, tale interpretazione della disciplina nazionale, la quale, come emerge dalla decisione di rinvio, sembra non essere stata accolta da numerosi giudici svedesi, tra i quali anche talune corti d'appello, fa riferimento ad una questione controversa relativa all'interpretazione del diritto nazionale, la quale non rientra nell'ambito della competenza della Corte, investita di una domanda di decisione pregiudiziale.

42 Di conseguenza, per risolvere le questioni in esame, è necessario attenersi ai dati forniti dalla decisione di rinvio, secondo cui il divieto in questione è stato introdotto nella legge sulle lotterie mediante la legge del 1996.

43 In secondo luogo, supponendo che le disposizioni qui rilevanti della legge sulle lotterie modificata rappresentino regole tecniche, lo Stato membro interessato sarebbe stato tenuto ad effettuarne la notifica sotto forma di progetto ai sensi della direttiva 83/189, nella sua versione risultante dalla direttiva 94/10 (v., segnatamente, in tal senso, sentenza 3 giugno 1999, causa C-33/97, Colim, Racc. pag. I-3175, punti 25 e 26).

44 Si deve rilevare che, nella sua versione applicabile alla causa principale, la direttiva 83/189 prevede solamente un obbligo di notifica di progetti di regole tecniche relativi a prodotti.

45 A seguito dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 luglio 1998, 98/48/CE, relativa ad una modifica della direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 217, pag. 18), l'ambito applicativo dell'obbligo di notifica dei progetti di regole tecniche è stato esteso a quelli relativi a taluni servizi, che non sono oggetto della causa principale, cioè quelli della società dell'informazione come definiti dall'art. 1, punto 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/34/CE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 204, pag. 37). Tale direttiva non può tuttavia essere presa in considerazione nella causa principale.

46 In terzo luogo, il governo portoghese ricorda che la Corte ha già stabilito che l'attività di esercizio commerciale di macchine per giochi di sorte o d'azzardo, sia essa separabile o meno dalle attività relative alla produzione, all'importazione e alla distribuzione di tali macchine, deve ricevere la qualificazione di attività di servizi, ai sensi del Trattato, e non può pertanto rientrare nell'ambito di applicazione degli artt. 30 e 34 del Trattato CE (divenuti, a seguito di modifica, artt. 28 CE e 29 CE), riguardanti la libera circolazione delle merci (v. sentenza 11 settembre 2003, causa C-6/01, Anomar e a., Racc. pag. I-8621, punto 56).

47 Di conseguenza, secondo tale governo, la direttiva 83/189, il cui ambito d'applicazione coinciderebbe con quello delle disposizioni del Trattato sulla libera circolazione delle merci, sarebbe

applicabile al caso in esame solamente se a questo si applicassero le citate disposizioni del Trattato, e non quelle relative alla prestazione di servizi. Orbene, poiché dalla giurisprudenza emerge che l'esercizio di giochi quali quelli di cui alla causa principale dev'essere qualificato come prestazione di servizi, tale direttiva non sarebbe applicabile alla causa in esame.

48 Si deve rilevare in proposito che la direttiva 83/189 è volta a tutelare, mediante un controllo preventivo, la libera circolazione delle merci, che costituisce uno dei fondamenti della Comunità (v., segnatamente, sentenza 16 giugno 1998, causa C-226/97, Lemmens, Racc. pag. I-3711, punto 32).

49 Tuttavia, il campo d'applicazione della direttiva 83/189, in quanto essenzialmente basato sulla nozione di regola tecnica, è definito, in linea di principio, autonomamente, e non dipende, in ciascuna fattispecie, dal fatto che ricorrano le condizioni d'applicazione delle disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione delle merci.

50 Ciò si spiega per il fatto che la direttiva 83/189 prevede un meccanismo procedurale di controllo preventivo, che consente di verificare se una norma nazionale implicante una regola tecnica rientri nell'ambito d'applicazione delle disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione delle merci e, eventualmente, di esaminare se una norma siffatta sia compatibile con tali disposizioni.

51 Gli eventuali effetti della regola tecnica sugli scambi intracomunitari non rappresentano un criterio contemplato dalla direttiva 83/189 nella definizione del proprio ambito applicativo.

52 Del pari, se è vero che sono ammissibili ostacoli agli scambi di merci tra Stati membri, se necessari a far fronte ad esigenze imperative di interesse pubblico, siffatte giustificazioni, invocate segnatamente dal governo portoghese nelle osservazioni depositate dinanzi alla Corte, non rappresentano un criterio previsto dalla direttiva 83/189 per delimitare il proprio ambito d'applicazione, soprattutto in quanto considerazioni di tal genere esulano dalla nozione di regola tecnica.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle due prime questioni

53 Con le sue due prime questioni, che è necessario esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza se disposizioni nazionali quali quelle della legge sulle lotterie modificata, laddove implicano un divieto di organizzare giochi d'azzardo con l'utilizzo di talune macchine da gioco automatiche, costituiscano una regola tecnica ai sensi dell'art. 1, punto 9, della direttiva 83/189.

54 Dall'art. 1, punto 9, della direttiva 83/189 emerge che la nozione di «regola tecnica» si scompone in tre categorie, cioè, in primo luogo, la «specificazione tecnica», ai sensi dell'art. 1, punto 2, della direttiva citata, in secondo luogo, l'«altro requisito», come definito dall'art. 1, punto 3, di tale direttiva, e, in terzo luogo, il divieto relativo alla «fabbricazione, [al]la commercializzazione o [al]l'utilizzazione di un prodotto», di cui all'art. 1, punto 9, primo comma, della direttiva stessa.

55 In primo luogo, quanto all'eventuale qualificazione come regola tecnica di disposizioni nazionali quali quelle di cui alla causa principale, in base alla loro appartenenza alla categoria delle specificazioni tecniche di cui all'art. 1, punto 2, della direttiva 83/189, è vero che l'art. 24 bis della legge sulle lotterie modificata introduce il divieto di utilizzo di una specifica categoria di apparecchi da gioco, definita in funzione di talune caratteristiche specifiche degli apparecchi stessi.

56 Nella fattispecie, tuttavia, siffatte disposizioni non possono essere qualificate come «specificazione tecnica» ai sensi dell'art. 1, punto 2, della direttiva 83/189.

57 Come già stabilito dalla Corte, la nozione di specificazione tecnica presuppone che la misura nazionale si riferisca necessariamente al prodotto o al suo imballaggio in quanto tali, e che definisca quindi una delle caratteristiche richieste di un prodotto (v., in tal senso, sentenze 8 marzo 2001, causa C-278/99, Van der Burg, Racc. pag. I-2015, punto 20; 22 gennaio 2002 causa C-390/99, Canal Satélite Digital, Racc. pag. I-607, punto 45, e 6 giugno 2002, causa C-159/00, Sapod Audic, Racc. pag. I-5031, punto 30).

58 Orbene, è giocoforza rilevare che una misura nazionale quale quella cui alla causa principale implica essenzialmente un divieto rivolto agli esercenti che, come il sig. Lindberg, intendono mettere a disposizione dei giocatori, e quindi dei consumatori, taluni tipi di apparecchi da gioco automatici.

59 Una misura siffatta mira pertanto a disciplinare l'attività delle imprese che operano nel settore della prestazione di servizi concernenti gli apparecchi da gioco automatici. Così, la Corte ha già affermato che quando una disposizione nazionale stabilisca le condizioni per lo stabilimento di imprese, quali le disposizioni che assoggettino l'esercizio di un'attività professionale ad un previo nulla osta, tali condizioni non costituiscono specificazioni tecniche (v., in tal senso, sentenza 30 aprile 1996, causa C-194/94, CIA Security International, Racc. pag. I-2201, punto 25).

60 Infatti, la disposizione citata non si riferisce necessariamente al prodotto o al suo imballaggio in quanto tali, e non definisce quindi una delle caratteristiche richieste di un prodotto, ai sensi dell'art. 1, punto 2, della direttiva 83/189, come interpretato dalla Corte nella giurisprudenza citata al punto 57 della presente sentenza.

61 Una siffatta interpretazione è confermata dall'esposizione dei motivi che accompagnano la proposta di direttiva del Consiglio recante seconda modifica della Direttiva 83/189/CEE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU 1992, C 340, pag. 7), proposta che, dopo essere stata accolta dal Consiglio dell'Unione europea, è divenuta la direttiva 94/10.

62 Con quest'ultima direttiva, applicabile *ratione temporis* alla controversia di cui alla causa principale, è stata introdotta nella direttiva 83/189 una seconda categoria di regole tecniche, ossia quella rispondente alla denominazione «altro requisito».

63 Pertanto, ci si trova di fronte alla questione se la misura nazionale di cui alla causa principale possa essere qualificata come «altro requisito» ai sensi dell'art. 1, punto 3, della direttiva 88/189, che, secondo il punto 9 di questo stesso articolo, rappresenta del pari una regola tecnica.

64 A tale proposito, il punto 18 della citata esposizione dei motivi spiega segnatamente che la direttiva 83/189, come inizialmente elaborata, si riferiva solamente alle regole tecniche imposte a un prodotto in vista della sua immissione sul mercato, principalmente per ragioni di sicurezza, ma che in seguito si è rivelato necessario un ampliamento di tale impostazione.

65 In detta esposizione dei motivi la Commissione spiegava che con l'introduzione, segnatamente, della nozione di «altro requisito» si intendeva estendere l'iniziale ambito d'applicazione della direttiva 83/189, così da comprendervi anche discipline nazionali volte, segnatamente, alla tutela dei consumatori e implicanti requisiti riferiti al prodotto dopo la sua immissione sul mercato, in particolare requisiti concernenti il possibile utilizzo del prodotto stesso.

66 Allo stesso punto della citata esposizione dei motivi, si precisa che, a seguito di tale estensione del suo ambito d'applicazione, la direttiva 83/189 si sarebbe applicata anche a normative atte ad avere un effetto sul prodotto e a provocare distorsioni del mercato.

67 Si deve rilevare che la definizione della nozione di «altro requisito», come risultante dalla citata proposta di direttiva presentata dalla Commissione al Consiglio, è stata adottata da quest'ultimo e come tale è contenuta nel testo definitivo della direttiva 94/10.

68 Alla luce di tali elementi, va rilevato che una misura nazionale quale il divieto di cui alla causa principale risulta specificamente riconducibile alla nozione di «altro requisito», come introdotta dalla direttiva 94/10 nella direttiva 83/189 al fine di ampliare l'ambito d'applicazione di quest'ultima. Di conseguenza, essa non rientra nella categoria delle specificazioni tecniche.

69 Si tratta infatti di un requisito imposto con riferimento a taluni prodotti, cioè gli apparecchi da gioco automatici, per motivi che sono essenzialmente di tutela dei consumatori, ossia, nella fattispecie, i giocatori interessati.

70 Pertanto, un divieto quale quello previsto dalle disposizioni rilevanti della legge sulle lotterie modificata ha ad oggetto l'utilizzazione di un prodotto, ai sensi dell'art. 1, punto 9, della direttiva 83/189.

71 Inoltre, il requisito di cui trattasi nella causa principale non è applicato agli apparecchi da gioco in vista della loro immissione sul mercato, bensì riguarda il loro ciclo di vita dopo la commercializzazione, ai sensi della definizione della nozione di «altro requisito» contenuta all'art. 1, punto 3, della direttiva 83/189.

72 Per poter essere qualificato come «altro requisito» ai sensi dell'art. 1, punto 3, della direttiva 83/189, un requisito quale il divieto di utilizzazione degli apparecchi da gioco automatici, di cui alla causa principale, deve rappresentare, nella fattispecie, una «condizione» di utilizzazione del prodotto in

questione, che possa influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione.

73 Tuttavia, è necessario a questo punto chiarire se tale divieto debba essere qualificato come «condizione» di utilizzazione del prodotto in questione, ovvero se si tratti, al contrario, di una disposizione nazionale rientrante nella terza categoria di regole tecniche di cui all'art. 1, punto 9, della direttiva 83/189, del pari introdotta nell'ambito di quest'ultima ad opera della direttiva 94/10, cioè quella riferita, segnatamente, alle «disposizioni legislative (...) degli Stati membri (...) intese a vietare (...) l'utilizzazione di un prodotto».

74 La possibilità di ricondurre una misura nazionale, quale quella di cui trattasi nella causa principale, all'una o all'altra di queste due categorie di regole tecniche dipende dalla portata del divieto introdotto dalla misura stessa.

75 A tale proposito, è rilevante il fatto che la citata terza categoria di regole tecniche, definita dall'art. 1, punto 9, della direttiva 83/189, non prevede, a differenza della seconda categoria, rappresentata dagli altri requisiti di cui al punto 3 del medesimo articolo, la condizione secondo cui il divieto in questione deve essere tale da influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione.

76 Poiché questa terza categoria di regole tecniche fa riferimento, segnatamente, ad un divieto di utilizzazione, deve trattarsi di misure che abbiano una portata evidentemente più ampia di una limitazione a taluni usi possibili del prodotto in questione, e che non si limitino pertanto ad una semplice restrizione dell'utilizzo di quest'ultimo.

77 Come rilevato dall'avvocato generale al punto 70 delle sue conclusioni, tale categoria di regole tecniche fa riferimento, in particolare, a misure nazionali che consentono solamente un utilizzo puramente marginale del prodotto in questione rispetto ai vari utilizzi ragionevolmente ipotizzabili dello stesso. Spetta al giudice del rinvio verificare se questo è il caso del divieto introdotto dalla disposizione nazionale di cui alla causa principale.

78 Se, a seguito di tale verifica, risultasse che ciò non avviene nel caso di cui alla causa principale, tale disposizione nazionale potrebbe essere qualificata come «altro requisito», in quanto è pacifico che l'osservanza di un siffatto requisito è obbligatoria de jure per l'utilizzazione del prodotto all'interno dello Stato membro interessato, ai sensi dell'art. 1, punto 9, della direttiva 83/189. Tuttavia, anche in tale ipotesi spetta al giudice del rinvio verificare se il divieto in questione possa influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione, ai sensi del punto 3 dello stesso articolo.

79 Nel corso delle verifiche che dovranno quindi essere svolte dal giudice del rinvio, quest'ultimo potrà benissimo esaminare, in particolare, la possibile incidenza dell'argomento, invocato dal governo portoghese, secondo cui le macchine da gioco automatiche in questione possono essere programmate e, eventualmente, riprogrammate al fine di assolvere diverse funzioni.

80 Alla luce di quanto sopra, le due prime questioni devono essere risolte nel senso che disposizioni nazionali quali quelle della legge sulle lotterie modificata, laddove introducono un divieto di organizzare giochi d'azzardo con l'impiego di talune macchine da gioco automatiche, possono rappresentare una regola tecnica ai sensi dell'art. 1, punto 9, della direttiva 83/189 qualora si accerti che la portata del divieto in questione è tale da consentire solamente un utilizzo puramente marginale del prodotto in questione rispetto ai vari utilizzi ragionevolmente ipotizzabili dello stesso, ovvero, in mancanza, qualora si accerti che tale divieto può influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione.

Sulla terza questione

81 Con la sua terza questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se una ridefinizione, quale quella effettuata nella normativa nazionale dalla legge del 1996, di un servizio collegato alla costruzione di un prodotto, segnatamente quello consistente nell'impiegare taluni apparecchi da gioco d'azzardo, possa rappresentare una regola tecnica da notificarsi ai sensi della direttiva 83/189, nel caso in cui la nuova definizione incida sull'impiego del prodotto.

82 A tale proposito, si deve anzitutto ricordare che non può considerarsi «progetto» di regola tecnica ex art. 1, punto 6, della direttiva 83/189, né conseguentemente può essere assoggettato all'obbligo di notifica, un provvedimento nazionale il quale riproduca o sostituisca, senza aggiungervi nuove specificazioni o integrazioni, regole tecniche già esistenti e – se emanate successivamente all'entrata in vigore della direttiva 83/189 – già debitamente notificate alla Commissione (v., in tal senso, sentenza

Colim, cit., punto 22). Nella fattispecie, sarà necessario tener conto della data di entrata in vigore della direttiva 83/189 nel Regno di Svezia.

83 Inoltre, come rilevato al punto 41 della presente sentenza, rappresenta una questione di diritto nazionale, che rientra nella competenza del giudice del rinvio, l'accertare se il divieto di organizzare giochi d'azzardo col ricorso a talune macchine da gioco automatiche, segnatamente i «lyckohjulsspel» di cui alla causa principale, fosse già previsto nella versione iniziale della legge sulle lotterie, così che la legge del 1996 si sarebbe limitata a chiarire tale punto, o se, invece, il divieto in questione sia stato introdotto nella legge sulle lotterie solo mediante quest'ultima legge.

84 Infine, dalla soluzione data alle due prime questioni emerge che una misura nazionale che impone restrizioni a un servizio quale quello rappresentato dall'impiego di talune macchine da gioco automatiche può, a talune condizioni, rappresentare una regola tecnica soggetta a notifica ai sensi della direttiva 83/189.

85 Alla luce di quanto sopra, si deve risolvere la terza questione nel senso che una ridefinizione, quale quella effettuata nella normativa nazionale dalla legge del 1996, di un servizio collegato alla costruzione di un prodotto, segnatamente quello consistente nell'impiegare taluni apparecchi per il gioco d'azzardo, può costituire una regola tecnica da notificarsi ai sensi della direttiva 83/189 se tale nuova disciplina non si limita a riprodurre o sostituire, senza aggiungervi specificazioni tecniche o altri requisiti nuovi o supplementari, regole tecniche già esistenti debitamente notificate alla Commissione, laddove queste ultime siano state adottate dopo l'entrata in vigore della direttiva 83/189 nello Stato membro interessato.

Sulla quarta questione

86 Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio interroga la Corte sull'importanza da attribuirsi, ai fini dell'obbligo di notifica previsto dalla direttiva 83/189, alle seguenti circostanze:

- il passaggio nella normativa nazionale da un regime di autorizzazione a un regime di divieto;
- il maggior o minor valore del prodotto o del servizio;
- l'estensione del mercato del prodotto o del servizio;
- l'effetto delle nuove disposizioni nazionali sull'impiego del prodotto, cioè se l'effetto sia un divieto assoluto di impiego oppure se l'impiego sia vietato o limitato rispetto ad uno dei possibili settori di impiego.

87 Quanto alla prima circostanza citata dal giudice del rinvio, cioè il passaggio, nella normativa nazionale, da un regime di autorizzazione a un regime di divieto, si deve ricordare che la Corte ha già affermato che disposizioni nazionali che si limitino a stabilire le condizioni per lo stabilimento di imprese, quali le disposizioni che assoggettino l'esercizio di un'attività professionale ad un previo nulla osta, non costituiscono regole tecniche ai sensi dell'art. 1, punto 9, della direttiva 83/189. Infatti, sono regole tecniche ai sensi della detta disposizione le specificazioni che definiscono le caratteristiche dei prodotti e non le specificazioni dirette agli operatori economici (v. sentenza Canal Satélite Digital, cit., punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

88 Ne discende che una disciplina nazionale che prevede un regime d'autorizzazione dei servizi quali quelli consistenti nell'utilizzo di taluni apparecchi da gioco automatici non rappresenta una regola tecnica ai sensi dell'art. 1, punto 9, della direttiva 83/189.

89 Quanto alla rilevanza, ai fini dell'obbligo di notifica previsto dalla direttiva 83/189, di un regime di divieto di un servizio quale quello consistente nell'utilizzo di taluni apparecchi da gioco automatici, va rilevato che una siffatta questione si confonde con quella sollevata con riferimento alla quarta circostanza evocata nella quarta questione pregiudiziale.

90 Orbene, come già stabilito nel risolvere le due prime questioni, una misura nazionale che introduce il divieto di un siffatto servizio può, a talune condizioni, rappresentare una regola tecnica ai sensi dell'articolo 1, punto 9, della direttiva 83/189.

91 Quanto alla seconda e alla terza circostanza di cui alla quarta questione pregiudiziale, si deve ricordare che, come già rilevato al punto 50 di questa sentenza, la direttiva 83/189 prevede un meccanismo procedurale di controllo preventivo che consente di verificare se una norma nazionale implicante una regola tecnica rientri nell'ambito d'applicazione delle disposizioni del Trattato sulla libera circolazione delle merci e consente, eventualmente, di esaminare se una norma siffatta sia compatibile con tali disposizioni.

92 Si deve rilevare in proposito che, come stabilito al punto 51 di questa sentenza, gli eventuali effetti di una regola tecnica sugli scambi intracomunitari non rappresentano un criterio considerato dalla direttiva 83/189 ai fini della definizione del proprio ambito applicativo, con particolare riferimento all'obbligo di notifica da essa introdotto.

93 Se una misura nazionale rientra in tale ambito applicativo, il meccanismo procedurale di controllo preventivo previsto dalla direttiva 83/189 consente, eventualmente, di valutare tali effetti.

94 Peraltro, come rilevato dall'avvocato generale al punto 86 delle sue conclusioni, le regole introdotte dalla direttiva 83/189 per delimitare l'ambito d'applicazione dell'obbligo di notifica, da essa previsto, non prevedono una deroga de minimis, cioè una deroga in forza della quale sarebbero esonerate dall'obbligo in questione le misure nazionali con effetti relativamente minimi sugli scambi intracomunitari.

95 Alla luce di quanto precede, si deve risolvere la quarta questione nel senso che:

- il passaggio nella normativa nazionale da un regime di autorizzazione a un regime di divieto può essere una circostanza rilevante ai fini dell'obbligo di notifica previsto dalla direttiva 83/189;
- il maggior o minor valore del prodotto o del servizio, o l'estensione del mercato del prodotto o del servizio sono circostanze ininfluenti quanto all'obbligo di notifica previsto dalla direttiva citata.

Sulle spese

96 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

1) Disposizioni nazionali quali quelle della legge (1994:1000) sulle lotterie [lotterilagen (1994: 1000)], nella sua versione risultante dalla legge (1996:1168) che modifica la legge sulle lotterie [lag om ändring i lotterilagen (1996:1168)], laddove introducono un divieto di organizzare giochi d'azzardo con l'impiego di talune macchine da gioco automatiche, possono rappresentare una regola tecnica ai sensi dell'art. 1, punto 9, della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE riguardante una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, come modificata dalla direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 23 marzo 1994, 94/10/CE, qualora si accerti che la portata del divieto in questione è tale da consentire solamente un utilizzo puramente marginale del prodotto in questione rispetto ai vari utilizzi ragionevolmente ipotizzabili dello stesso, ovvero, in mancanza, qualora si accerti che tale divieto può influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione.

2) La ridefinizione nella normativa nazionale, come quella effettuata dalla legge (1996:1168), che modifica la legge sulle lotterie, quale quella effettuata nella normativa nazionale dalla legge del 1996, di un servizio collegato alla costruzione di un prodotto, segnatamente quello consistente nell'impiegare taluni apparecchi per il gioco d'azzardo, può costituire una regola tecnica da notificarsi ai sensi della direttiva 83/189, come modificata dalla direttiva 94/10, se tale nuova disciplina non si limita a riprodurre o sostituire, senza aggiungervi specificazioni tecniche o altri requisiti nuovi o supplementari, regole tecniche già esistenti debitamente notificate alla Commissione delle Comunità europee, laddove queste ultime siano state adottate dopo l'entrata in vigore della direttiva 83/189 nello Stato membro interessato.

3) Il passaggio, nella normativa nazionale, da un regime di autorizzazione a un regime di divieto può essere una circostanza rilevante ai fini dell'obbligo di notifica previsto dalla direttiva 83/189, come modificata dalla direttiva 94/10.

4) Il maggior o minor valore del prodotto o del servizio, ovvero l'estensione del mercato del prodotto o del servizio sono circostanze ininfluenti quanto all'obbligo di notifica previsto dalla direttiva citata.

Firme

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 30.12.2004

COM(2004) 839 definitivo

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SUL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO (2003)

1.1. Statistiche relative al 2003

Al 31.12.2003 erano in corso 3927 casi d'infrazione, di cui: 1855 in fase di trattamento, in merito ai quali è stato avviato un procedimento, 999 per i quali è stato inviato un parere motivato, 411 in merito ai quali è stato presentato ricorso dinanzi alla Corte di giustizia e 69 in relazione ai quali sono state avviate le procedure di cui all'articolo 228 (cfr. allegato II, tabella 2.3).

Il **volume complessivo dei procedimenti d'infrazione** avviati dalla Commissione è aumentato del 15%, da 2356 nel 2002 a 2709 nel 2003.

Le statistiche relative al 2003 evidenziano un calo del numero di **denunce** registrate dalla Commissione (da 1431 nel 2002 a 1290 nel 2003), pari al 9,85%. Le cifre del 2003 corrispondono sostanzialmente ai livelli registrati tra il 1999 e il 2001, quindi l'incremento delle denunce nel 2002 può essere considerato un'eccezione. Le denunce continuano a costituire la parte più sostanziale dei procedimenti d'infrazione avviati dalla Commissione nei confronti degli Stati membri. I principali settori interessati sono: ambiente (493 denunce), mercato interno (314) e fiscalità e dogane (119). Al 31.12.2003 erano in atto 1158 procedimenti.

Il numero di procedimenti avviati dalla Commissione sulla base di indagini da essa svolte ha subito un calo nel 2003, scendendo dai 318 del 2002 ai 253 del 2003, pari ad una diminuzione del 20,44%.

Il numero di **procedimenti avviati per mancata notifica** è quasi raddoppiato rispetto alle cifre relative al 2001 e 2002. Le statistiche relative al 2003 indicano infatti un incremento del 92,1% rispetto all'anno precedente (da 607 a 1166 procedure). I dati relativi al 2003 non riguardano soltanto le misure di esecuzione delle direttive che non sono state notificate dagli Stati membri, bensì anche i procedimenti avviati per mancata notifica delle norme tecniche di cui alla direttiva 98/34/CE (prodotti). Il numero dei procedimenti in materia non dipende soltanto dalla disciplina interna che gli Stati membri si autoimpongono per intervenire entro le scadenze che essi stessi hanno accettato, ma anche dal sempre maggior numero di direttive in vigore.

Al 31 dicembre 2003, 524 dei 1166 procedimenti erano ancora in corso. Per la stessa cifra relativa al 2002, le procedure erano 71.

La Commissione ha richiesto maggiore efficacia nei controlli del recepimento e della conformità delle misure di recepimento nel diritto nazionale. Sono già state adottate misure volte a migliorare i contatti tra la Commissione e gli Stati membri. In molti casi gli Stati membri sono invitati a corredare di una "tabella di corrispondenza" la comunicazione delle misure di recepimento.

Onde semplificare ulteriormente il recepimento delle direttive comunitarie negli ordinamenti nazionali, il Segretariato generale sta approntando una banca dati per la comunicazione elettronica delle misure nazionali d'attuazione alla Commissione, la cui realizzazione pratica è prevista per maggio 2004.

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/com/2004/com2004_0839it01.pdf

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 21.11.2003

COM(2003) 669 definitivo

XX RELAZIONE ANNUALE SUL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO (2002)

Omissis.....

La relazione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario è elaborata ogni anno dalla Commissione europea a seguito di richieste successive formulate dal Parlamento europeo (risoluzione del 9 febbraio 1983) e dagli Stati membri (punto 2 della dichiarazione 19 allegata al Trattato firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992). Tale relazione risponde anche alle richieste espresse dal Consiglio europeo o dal Consiglio per specifici settori.

Reclami

Il volume complessivo di reclami inviati ogni anno alla Commissione dai cittadini, desiderosi di contribuire alla costruzione e al corretto funzionamento della loro Comunità denunciando un comportamento che, a loro giudizio, è contrario al diritto comunitario, indipendentemente dal fatto che li tocchi direttamente o meno, continua ad aumentare. Nel periodo 1990-1998, il numero medio di reclami registrato ogni anno si è praticamente raddoppiato rispetto al periodo 1983-1989, passando, infatti, da 536 a 1047. Quanto al quadriennio 1999-2002, il numero medio di reclami oscilla attorno a 1346. Se tale aumento basta a dimostrare l'interesse crescente manifestato dai cittadini nei confronti di un corretto funzionamento dei meccanismi comunitari, ecco consente anche, attraverso un'analisi settoriale, di individuare i campi più interessati in funzione dell'evoluzione, nel tempo, della costruzione europea.

A livello generale, è tuttavia opportuno sottolineare che i reclami costituiscono la fonte più importante di accertamento delle infrazioni. In tal senso, la Commissione ha rafforzato gli strumenti e i mezzi che permettono di agevolare la presentazione di reclami e, nel contempo, di accelerarne la gestione. È disponibile un modulo elettronico on line e i rapporti con il reclamante sono stati oggetto di una serie di impegni assunti dalla Commissione su sollecitazione del Mediatore europeo. Quest'ultimo, nel momento in cui viene direttamente interpellato, esamina in modo sistematico la maniera in cui la Commissione ha condotto l'istruttoria della presunta inadempienza denunciata.

Stralcio da pag.18-19

2.2.8. Norme di prevenzione previste dalla direttiva 98/34/CE

La direttiva 98/34/CE (ulteriormente modificata dalla direttiva 98/48/CE) stabilisce una procedura di informazione che consente agli Stati membri e alla Commissione di esercitare un controllo preventivo, in riferimento alle norme del mercato interno, dei progetti di norme tecniche relative ai prodotti, nonché dei progetti di norme sui servizi della società dell'informazione.

Nel 2002, la Commissione ha ricevuto 508 progetti normativi (30 di questi riguardavano norme relative ai servizi della società dell'informazione). Rispetto al 2001, se il numero di notifiche è rimasto pressoché stabile, è leggermente aumentato quello dei casi oggetto di un parere circostanziato della Commissione secondo cui la misura ipotizzata dovrebbe essere modificata per eliminare ostacoli ingiustificati alla libera circolazione dei prodotti o dei servizi della società dell'informazione che potrebbero eventualmente derivarne. Oltre alle infrazioni al Trattato CE, gran parte dei pareri circostanziati inviati dalla Commissione segnalava, come era già avvenuto negli anni precedenti, che i progetti comunicati potevano violare alcune direttive comunitarie in materia di libera circolazione di prodotti o servizi della società dell'informazione.

In una decina di casi, la direttiva ha anche agevolato i lavori di armonizzazione a livello comunitario, impedendo l'adozione di misure nazionali che avrebbero potuto fossilizzare le posizioni di alcuni Stati membri nel mentre si ricercavano soluzioni comuni. La maggior parte dei casi riguardava il settore chimico, nonché quello dell'agricoltura e delle derrate alimentari.

Nel momento in cui osserva una violazione della direttiva derivante dall'adozione di un testo legislativo contenente norme tecniche senza che questo sia stato notificato conformemente alla direttiva 98/34/CE, oppure dall'inosservanza dei periodi di statu quo previsti dalla direttiva, la Commissione solitamente avvia un dialogo con lo Stato membro in questione allo scopo di far rettificare la situazione (per esempio, mediante la comunicazione di un nuovo progetto e della sua ulteriore adozione). In casi estremi, essa apre una procedura di infrazione. Alla fine del 2002, erano in fase istruttoria diciotto

procedure di infrazione. Il leggero aumento dei casi di infrazione rispetto al 2001 è dovuto soprattutto al numero crescente di infrazioni nel campo dei servizi della società dell'informazione, conseguente al fatto che si tratta di un settore nuovo e complesso in cui gli Stati membri incontrano ancora difficoltà nell'assicurare la corretta applicazione della procedura. I testi incriminati riguardano, in particolare, la firma elettronica, il commercio elettronico e la comunicazione elettronica.

Al fine di ovviare a tale situazione, con alcuni Stati membri sono stati organizzati seminari di informazione sul funzionamento della procedura di comunicazione, ponendo l'accento sul capitolo dei servizi della società dell'informazione.

Nel 2002, la Corte di giustizia ha pronunciato una sentenza importante 20 che riguarda l'eccezione contenuta nella direttiva 83/189/CEE (codificata dalla direttiva 98/34/CE), secondo cui uno Stato membro non deve comunicare un progetto di regolamentazione con il quale si conforma ad un atto comunitario vincolante che abbia per effetto l'adozione di specifiche tecniche (per esempio, recepimento di una direttiva), sostenendo che l'eccezione va interpretata in maniera restrittiva.

Per rafforzare il dialogo con le imprese, è stato aperto un sito contenente in particolare i progetti comunicati: http://europa.eu.int/comm/enterprise/tris/index_it.htm

Stralcio da Pag 72-73

2.14.8. Notificazione delle norme tecniche

Ai sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, modificata dalla direttiva 98/48/CE, gli Stati membri e i paesi membri dell'Associazione europea di libero scambio firmatari dell'Accordo sullo spazio economico europeo, insieme alla Svizzera, sono tenuti a notificare tra di loro e alla Commissione, prima della sua adozione, qualsiasi progetto di regolamentazione che contempli norme o regole tecniche, al fine di evitare la creazione di nuovi ostacoli al mercato interno.

I 201 testi notificati nel 2002 (188 per gli Stati membri dell'unione europea e 13 per gli Stati membri dell'EFTA e la Svizzera), a volte mediante procedure d'urgenza (9), nei settori della sanità e della protezione dei consumatori, dimostrano l'attenzione crescente dei legislatori nazionali per questo campo, segnatamente in materia alimentare. L'esame di questi progetti di testo notificati si è concluso con la pronuncia, da parte della Commissione, di osservazioni (9), di decisioni di blocco (6) e di pareri circostanziati (11), tramite i quali è stato richiesto un adeguamento delle notifiche al diritto comunitario. Il settore dei servizi dell'informazione è anch'esso in pieno sviluppo, a giudicare dalla progressione del numero di notifiche, 32, della procedura, di cui alla direttiva 98/34/CE, comunicate durante l'anno dagli Stati membri.